SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 14 marzo 1994 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero delle finanze

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 10 marzo 1994, n. 173.

Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative in tema di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle modalità di corresponsione degli emolumenti arretrati al personale di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1994.

2. Ai soli fini dell'avanzamento, ai capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento operativo speciale si applica il disposto dell'articolo 3, comma 3, della legge 15 novembre 1988, n. 486.

3. In attesa della ristrutturazione dei ruoli dei sottufficiali prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212, i termini delle ferme volontarie contratte ai sensi dell'articolo 4 della citata normativa ed in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 1994 per i sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, giudicati idonei al concorso per il transito nei ruoli del servizio permanente ma non dichiarati vincitori. I predetti sergenti sono trattenuti in servizio in via temporanea, senza che ciò costituisca titolo alla stabilizzazione del rapporto, nel rispetto della forza organica prevista annualmente dalla legge di bilancio, da fissare in misura comunque non superiore ai valori stabiliti per il 1993 e possono partecipare a due successivi concorsi straordinari per il transito nei ruoli del servizio permanente. La percentuale delle vacanze organiche da attribuire mediante i predetti concorsi viene stabilita con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, e dall'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, negli anni 1993 e 1994 le amministrazioni interessate sono autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto non superiore al 72 per cento delle competenze spettanti, rispettivamente, per gli anni 1994 e 1995 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché al personale di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 5 del 1992.

2. L'acconto di cui al comma 1, nel quale non va computato il compenso per il lavoro straordinario, anche obbligatorio, è corrisposto nei limiti delle disponibilità esistenti nei competenti capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1993, in lire 3.656 milioni per l'anno 1994 ed in lire 6.721 milioni a decorrere dal 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, deve intendersi, nell'ambito degli stanziamenti ivi previsti, riferita a tutti i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, anche per quanto attiene le competenze arretrate e le modalità di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto stesso.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FABBRI, *Ministro della difesa*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GALLO, *Ministro delle finanze*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Orta Nova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Orta Nova (Foggia), a causa delle dimissioni presentate da venticinque consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Orta Nova (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Tropea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Orta Nova (Foggia) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5 gennaio 1994, da venticinque consiglieri.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 128/13.4/Gab. del 7 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orta Nova (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Tropea.

Roma, 12 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1647

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Bauladu.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Bauladu (Oristano), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bauladu (Oristano) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Dina Diana è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bauladu (Oristano) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 18 gennaio 1994, da sette consiglieri, che vanno ad aggiungersi alle precedenti dimissioni di un altro membro del civico consesso, presentate in data 5 gennaio 1994.

Il prefetto di Oristano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 127/94/1° del 20 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bauladu (Oristano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Dina Diana.

Roma, 12 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1648

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Casina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Casina (Reggio Emilia) ed il sindaco, nella persona del sig. Walter Vezzosi;

Considerato che, con sentenza emessa in data 14 gennaio 1994, la Corte di appello di Bologna dichiarava decaduto il citato amministratore dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Casina (Reggio Emilia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casina (Reggio Emilia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Walter Vezzosi.

Successivamente, la Corte di appello di Bologna, accogliendo il ricorso presentato da un elettore del predetto comune, con sentenza del 14 gennaio 1994, ha dichiarato il suddetto amministratore decaduto dalla carica di sindaco, ricorrendo una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 26 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casina (Reggio Emilia).

Roma, 12 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1649

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Calvi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Calvi (Benevento) ed il sindaco, nella persona del sig. Angelo Nardone;

Considerato che, con sentenza emessa in data 16 novembre 1993, passata in giudicato, il tribunale di Benevento dichiarava decaduto il citato amministratore dalla carica di consigliere e di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Calvi (Benevento) è sciolto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Calvi (Benevento) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Angelo Nardone.

Successivamente, il tribunale di Benevento, accogliendo il ricorso presentato da alcuni consiglieri del predetto comune, con sentenza del 16 novembre 1993, passata in giudicato, ha pronunciato la nullità della delibera del consiglio comunale di Calvi di convalida degli eletti, limitatamente alla nomina del sig. Angelo Nardone e, per l'effetto, ha dichiarato il suddetto amministratore decaduto dalle cariche di sindaco e consigliere comunale, ricorrendo una delle fattispecie di incompatibilità previste dall'art. 5, comma 1, della legge 23 gennaio 1992, n. 32.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calvi (Benevento).

Roma, 10 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1650

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Penna San Giovanni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Penna San Giovanni (Macerata) ed il sindaco nella persona dell'avv. Ruggero Cecchetti;

Considerato che il predetto amministratore, in data 22 gennaio 1994, è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Penna San Giovanni (Macerata) è sciolto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Penna San Giovanni (Macerata) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni amministrative del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'avv. Ruggero Cecchetti.

Il citato amministratore, in data 22 gennaio 1994, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Penna San Giovanni (Macerata).

Roma, 12 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1651

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Flumeri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Flumeri (Avellino), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Flumeri (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lelio Recinto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Flumeri (Avellino) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 6 novembre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 7 e 22 dicembre 1993 e del 4 gennaio 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 110-13-4' Gab. del 6 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Flumeri (Avellino) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lelio Recinto.

Roma, 12 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1652

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Ilbono.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Ilbono (Nuoro), a causa delle dimissioni presentate da tutti i consiglieri assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ilbono (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Mighela è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ilbono (Nuoro) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 24 gennaio 1994, da tutti i consiglieri.

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 83/13.1 Gab. del 25 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, atteso che si è dimesso l'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ilbono (Nuoro) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Mighela.

Roma, 12 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1653

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Fiuggi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Fiuggi (Frosinone), a causa delle dimissioni presentate da diciassette consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fiuggi (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Cappelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fiuggi (Frosinone) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 dicembre 1993, da diciassette consiglieri.

Il prefetto di Frosinone, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.13.35/4765/Gab. del 3 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fiuggi (Frosinone) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Cappelli.

Roma, 2 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1654

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Crispano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Crispano (Napoli), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Considerato, altresì, che il consiglio medesimo non è riuscito a provvedere, prima che si concretizzasse la citata fattispecie, alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2 e n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Crispano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Mariolina Goglia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Il Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Crispano (Napoli) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 13 ottobre 1993 che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Prima dello scadere del termine ultimo per il rinnovo degli organi di amministrazione dell'ente — entro il quale le sedute del consiglio comunale fissate in data 19 novembre, 9 e 10 dicembre 1993, risultavano infruttuose — dieci consiglieri su venti assegnati al comune dalla legge rassegnavano in data 10 dicembre 1993 le dimissioni.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificate le ipotesi previste dal comma 1, lettera *b)*, n. 2 e n. 1, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 014782 Gab. del 16 dicembre 1993 la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del citato consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, e considerato, altresì, che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che nella fattispecie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro pertanto di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Crispano (Napoli) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Mariolina Goglia.

Roma, 5 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1655

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Todi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Todi (Perugia), a causa delle dimissioni presentate da diciotto consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Todi (Perugia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio De Bonis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Todi (Perugia) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate in data 19 gennaio 1994, da diciotto consiglieri.

Il prefetto di Perugia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 246 Gab. del 20 gennaio 1994 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Todi (Perugia) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio De Bonis.

Roma, 12 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1656

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Aradeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Aradeo (Lecce), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Aradeo (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Beniamino Margiotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Aradeo (Lecce) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 9 novembre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 17 novembre, 20 dicembre 1993, 4 e 8 gennaio 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 3045 - 13.1/Gab. del 10 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Aradeo (Lecce) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Beniamino Margiotta.

Roma, 12 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1657

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Gaeta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Gaeta (Latina), a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Considerato, altresì, che il consiglio medesimo non è riuscito a provvedere, prima che si concretizzasse la citata fattispecie, alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2 e n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gaeta (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Reppucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gaeta (Latina) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 22 ottobre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Prima dello scadere del termine ultimo per rinnovo degli organi di amministrazione dell'ente — entro il quale le sedute del consiglio comunale, fissate in data 9, 15 e 21 dicembre 1993, risultavano infruttuose - sedici consiglieri su trenta assegnati al comune dalla legge rassegnavano, in data 21 dicembre 1993, le dimissioni.

Il prefetto di Latina, ritenuto essersi verificate le ipotesi previste dal comma 1, lettera *b)*, n. 2 e n. 1, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2099/Gab. del 23 dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del citato consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, e considerato, altresì, che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella fattispecie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gaeta (Latina) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Reppucci.

Roma, 9 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1658

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Rho.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Rho (Milano), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rho (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberto Ardia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rho (Milano) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 18 novembre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 2 dicembre 1993, dell'11 e 17 gennaio 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 13.4/09424147 Gab. del 18 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rho (Milano) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alberto Ardia.

Roma, 12 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1659

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Castroregio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Castroregio (Cosenza), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castroregio (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Santo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castroregio (Cosenza) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 gennaio 1994, da sette consiglieri, precedute dalle dimissioni di un altro componente del civico consesso, in data 27 luglio 1992.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato e la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castroregio (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Santo.

Roma, 12 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1660

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Marano Equo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Marano Equo (Roma), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marano Equo (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Pia De Rosa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Marano Equo (Roma) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in date diverse, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 280/1780/90 Gab. del 12 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marano Equo (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Pia De Rosa.

Roma, 12 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1661

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Faenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Faenza (Ravenna), a causa delle dimissioni presentate da ventidue consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Faenza (Ravenna) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Avellone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Faenza (Ravenna) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 15 gennaio 1994, da ventidue consiglieri.

Il prefetto di Ravenna, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 62/Gab. del 15 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Faenza (Ravenna) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Avellone.

Roma, 12 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1662

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Sarule.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sarule (Nuoro), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sarule (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Gennaro Pili è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sarule (Nuoro) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 21 novembre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, la seduta all'uopo tenutasi in data 19 gennaio 1994 risultava infruttuosa.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Nuoro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 25/13.1 Gab. del 21 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sarule (Nuoro) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag Gennaro Pili

Roma, 12 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1663

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Castrignano dei Greci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Castrignano dei Greci (Lecce), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castrignano dei Greci (Lecce) e sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fabio Colapinto e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castrignano dei Greci (Lecce) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 8 gennaio 1994, da otto consiglieri, che vanno ad aggiungersi alle precedenti dimissioni di altri tre membri del civico consesso

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 54/13 1-Gab. del 10 gennaio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castrignano dei Greci (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Fabio Colapinto

Roma, 12 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1664

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994

Sostituzione del commissario straordinario del comune di San Lorenzo del Vallo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 4 gennaio 1994, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio di San Lorenzo del Vallo (Cosenza) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Maria Vercillo;

Considerato che il predetto funzionario non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Maria Carolina Ippolito è nominata commissario straordinario del comune di San Lorenzo del Vallo (Cosenza), in sostituzione della dott.ssa Maria Vercillo con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

94A1665

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Panni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 20 dicembre 1993, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Panni (Foggia) e la nomina di un

commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Michele Di Bari;

Considerato che il predetto funzionario non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Michelina Soccio è nominata commissario straordinario al comune di Panni (Foggia), in sostituzione del dott. Michele Di Bari, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

94A1666

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 1994.

Disciplina delle attività successive alla soppressione dell'Autorità per l'Adriatico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, che ha soppresso l'Autorità dell'Adriatico, istituita con legge 19 marzo 1990, n. 57, trasferendo le relative funzioni alle amministrazioni statali competenti per materia chiamate ad esercitarle, ove occorra, indicendo conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, commi 8 e 10, della citata legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso il Ministero della marina mercantile e trasferito al Ministero dell'ambiente le funzioni dallo stesso esercitate in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino;

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

In conformità dell'avviso favorevole espresso dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 2 marzo 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono assegnate al Ministero dell'ambiente le funzioni, già proprie della soppressa Autorità per l'Adriatico, relative:

a) alla elaborazione, adozione e attuazione, anche mediante interventi sperimentali, del piano di risanamento del mare Adriatico;

b) all'approvazione del piano degli interventi e di tutela della balneabilità nonché al coordinamento e all'attuazione degli eventuali interventi di emergenza individuati ai sensi dell'art. 5 della legge 22 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi, se necessario, di un subcommissario.

Art. 2.

1. Le funzioni relative all'attività di ricerca per la salvaguardia del mare Adriatico, sono esercitate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fino all'entrata in funzione dell'Agenzia nazionale per la prevenzione dell'ambiente prevista dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Art. 3.

1. Ove, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo sussista necessità di coordinamento con attribuzioni proprie di altre amministrazioni, il Ministro competente promuove la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Al trasferimento ai Ministeri di cui all'art. 1 delle attrezzature, dei documenti contabili e amministrativi e della dotazione finanziaria, previa definizione delle relative procedure ed atti amministrativi *in itinere* alla data del 31 dicembre 1993, prevvede il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.

Roma, 3 marzo 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A1667

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 1994.

Determinazione dell'organizzazione degli uffici dei commissariati del Governo presso le regioni a statuto ordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e; in particolare, l'art. 21, comma 4;

Vista la propria direttiva in data 11 ottobre 1993 ai commissari di Governo, emanata ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1993, recante la delega di funzioni per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali al Ministro senza portafoglio prof. Livio Paladin;

Ritenuta la necessità di determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario;

D'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli uffici dei commissariati del Governo nelle regioni a statuto ordinario comprendono, di norma, i seguenti uffici:

A) Ufficio gabinetto.

B) Ufficio per gli affari legislativi e giuridici.

C) Ufficio per gli affari del coordinamento amministrativo.

D) Ufficio per gli affari amministrativo-contabili.

2. In relazione alle reali esigenze di singole realtà territoriali che richiedano un assetto organizzativo meno articolato di quello previsto dal precedente comma 1, con successivi decreti, da adottarsi d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, possono essere determinate, per gruppi omogenei di commissariati, diverse strutture organizzative degli uffici.

3. Gli uffici indicati nei precedenti commi si articolano in servizi, costituiti con decreto del commissario del Governo. Con il medesimo atto le competenze degli uffici sono ripartite tra i servizi, informandone il Dipartimento per gli affari regionali.

Art. 2.

1. Il vice commissario del Governo sostituisce il commissario del Governo, in caso di assenza o impedimento, nella direzione del commissariato del Governo e collabora con il medesimo per il coordinamento degli uffici.

Art. 3.

1. L'Ufficio Gabinetto provvede agli adempimenti concernenti:

i rapporti tra Stato e regione, in particolare per quanto attiene alla cooperazione tra gli organi;

il cerimoniale;

la vigilanza sull'esercizio da parte della regione delle funzioni statali delegate.

Art. 4.

1. L'Ufficio per affari legislativi e per gli affari giuridici provvede agli adempimenti concernenti:

l'applicazione dell'art. 127 della Costituzione;

la segreteria della commissione di controllo;

l'acquisizione e trasmissione di informazioni e dati con riguardo alle esigenze del Governo;

ricerca, studi e documentazione giuridica.

Art. 5.

1. L'Ufficio per gli affari del coordinamento amministrativo provvede agli adempimenti concernenti:

la funzione di sovraintendenza sulle attività degli uffici statali decentrati a livello regionale;

la funzione di coordinamento tra le attività esercitate dallo Stato e quelle esercitate dalla regione.

Art. 6.

1. L'Ufficio per gli affari amministrativo-contabili provvede agli adempimenti concernenti:

la gestione amministrativa del commissariato del Governo;

il personale.

Roma, 3 marzo 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A1668

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 1994.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Toscana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visti i provvedimenti adottati a carico del sig. Paolo Benelli, assessore alla sanità della regione Toscana, ai sensi degli articoli 272, 285, 292 e 309 del codice di procedura penale con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale penale di Firenze dell'11 febbraio 1994;

Vista la comunicazione in data 2 marzo 1994, n. 2/S.R., del commissariato del Governo nella regione Toscana;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di assessore regionale del sig. Paolo Benelli;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplati dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Paolo Benelli è sospeso dalla carica di consigliere della regione Toscana.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario in premessa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 5 marzo 1994

Il Presidente CIAMPI

94A1692

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 1994.

Sospensione dalla carica di un deputato regionale della regione siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto il provvedimento adottato a carico del signor Giuseppe Gianni, deputato regionale della regione Sicilia, ai sensi dell'art. 317 del codice penale con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa del 2 marzo 1994;

Vista la cominicazione in data 5 marzo 1994, n. 22/2A2/RIS, del commissariato dello Stato per la regione siciliana;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale del sig. Giuseppe Gianni;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Gianni è sospeso dalla carica di deputato regionale della regione siciliana.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario in premessa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 7 marzo 1994

Il Presidente CIAMPI

94A1693

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 ottobre 1993, n. **601**.

Regolamento recante norme per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, alle società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO E CON IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO E CON L'ADESIONE DEL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SUBENTRATO AL SECONDO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 1993, N. 96.

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

Visto il capo IV della predetta legge, concernente i consorzi e le società consortili tra le piccole imprese ed in particolare l'art. 27, comma 11, che prevede l'emanazione di un decreto per la determinazione delle norme di attuazione dello stesso art. 27;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 15 aprile 1993;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante provvidenze a favore delle società consortili a capitale misto pubblico e privato:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per legge: la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

Art. 2.

Procedura per la presentazione delle domande

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 27 della legge le società consortili trasmettono alla regione ove ha sede la maggior parte delle imprese associate interessate al progetto e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) domanda,in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, di ammissione agli interventi firmata dal responsabile legale;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda. Dallo statuto deve risultare, oltre il divieto di distribuire utili o avanzi di esercizio, così come previsto dal comma 2 dell'art. 18 della legge, il divieto per gli enti e per le imprese che eccedano i limiti dimensionali di cui all'art. 1 della legge medesima di fruire dei servizi e delle attività della società consortile a cui partecipano;

c) atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa dal responsabile legale della società consortile secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive variazioni, dove si attesti la conformità della società consortile ai requisiti previsti dalla legge e dal presente decreto e dal quale devono risultare i dati di cui all'allegato 1;

d) programma di attività, anche a carattere pluriennale che si intende realizzare, e che deve indicare:

1) descrizione dell'iniziativa;

2) specifica delle singole voci di spesa relative agli investimenti in beni materiali od immateriali con la documentazione probatoria delle spese previste (preventivi, studi fattibilità, ecc.);

3) spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale;

4) piano finanziario di copertura;

5) obiettivi che si intendono conseguire;

6) modalità e tempi di realizzazione;

7) localizzazione dell'iniziativa cui il programma si riferisce;

8) le imprese consorziate interessate al progetto;

e) certificazione o autocertificazione «antimafia», ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la società consortile, i suoi organi responsabili (la persona del presidente, vice presidente, i membri del consiglio di amministrazione) nonché i soci (imprese o enti e relativi responsabili) che detengono quote del capitale sociale superiore al 10%.

2. Qualora non vi sia una maggioranza delle imprese interessate al progetto ubicate in una sola regione, la domanda deve essere presentata alla regione dove ha sede la società consortile.

3. Qualora le domande riguardino lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, devono essere trasmesse anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3.

Termine per la presentazione delle domande

1. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni è fissato per il 1993 al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento.

2. Per gli anni successivi il termine è fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Investimenti ammissibili

1. Sono ammessi al contributo gli investimenti in beni materiali o immateriali, effettuati successivamente al 25 ottobre 1991 mediante acquisizione o realizzazione diretta da parte delle società consortili e finalizzati alla realizzazione dei programmi volti a promuovere una o più delle attività di cui al comma 7 dello stesso art. 27 della legge.

2. Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a:

a) attrezzature, impianti, beni strumentali;

b) terreni e fabbricati;

c) acquisti dei necessari materiali di consumo;

d) personale specificatamente adibito alla realizzazione del programma e relative spese di formazione;

e) realizzazione di prototipi;

f) acquisizione dall'esterno di servizi di consulenza e assistenza tecnica e organizzativa, ivi compresa la progettazione;

g) acquisto di brevetti e licenze da utilizzare per la realizzazione dei programmi;

h) acquisto o realizzazione di software.

3. I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 27, comma 7, lettera *i)*, della legge circa la possibilità del recupero degli immobili industriali preesistenti, per la loro destinazione a fini produttivi.

4. I costi indicati nel programma ed ammissibili al contributo si intendono al netto dell'IVA, degli interessi e di ogni altro onere accessorio.

5. Sono in ogni caso escluse le spese amministrative e di gestione, che non attengano strettamente al programma.

Art. 5.

Progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili

1. Le regioni, in tempo utile per la presentazione delle domande, predispongono, in relazione ai propri piani regionali di sviluppo, ai propri strumenti di programmazione e alle proprie normative generali e di settore, il «progetto-programma» di sviluppo di iniziative consortili nel territorio previsto dall'art. 21, comma 3, della legge, determinando in esso le priorità di accesso alle

agevolazioni e l'entità degli interventi propri e di altri enti pubblici destinati al finanziamento di tale «progetto-programma».

2. Il «progetto-programma» deve privilegiare

a) la qualità;

b) la ricerca tecnologica,

c) il risparmio energetico;

d) la fornitura di servizi comuni alle imprese socie (oltre la fornitura di aree attrezzate o fabbricati).

Art. 6

Procedura per la concessione delle agevolazioni

1. Le regioni effettuano l'istruttoria sulle domande pervenute, in particolare verificando:

a) la completezza e i contenuti della documentazione prodotta e la loro conformità a quanto richiesto dalla legge e dal presente regolamento;

b) la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per le società consortili e le imprese consorziate;

c) la validità tecnica ed economica del programma e del relativo piano di copertura finanziaria;

d) la coerenza con il «progetto-programma» di sviluppo di iniziative consortili nel territorio previsto dall'art. 21, comma 3, della legge

2. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine per la presentazione delle domande, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) il «progetto-programma» di sviluppo di iniziative consortili nel territorio previsto dal comma 3 dell'art. 21 della legge;

b) una relazione istruttoria relativa alle domande pervenute corredata, per ogni domanda, del proprio motivato parere.

3. Le domande che hanno ottenuto il parere favorevole della regione sono riepilogate in un elenco, indicando per ogni domanda i contributi ritenuti ammissibili, con la eventuale ripartizione nei vari anni di intervento. La maggiorazione del contributo, prevista dal secondo periodo del comma 8 dell'art. 27, si applica ai soggetti localizzati nei territori di cui all'allegato 2 e dei quali almeno i 4/5 delle piccole imprese socie sono localizzate nei territori suddetti.

4. Le domande devono essere ordinate sulla base della validità tecnica ed economica dei programmi, tenendo conto dei criteri di priorità previsti dal progetto-programma.

5. Entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo la regione deve informare il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'avvenuto adempimento dell'istruttoria di tutte le domande e dell'avvenuta trasmissione della relativa documentazione. In assenza di detta comunicazione, il Ministero provvede, previa diffida, ad effettuare, secondo quanto previsto dal successivo art. 7, l'istruttoria e l'erogazione dei contributi senza tenere in considerazione gli atti già eventualmente posti in essere dalla regione che dovessero successivamente pervenire al Ministero.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni, verificando in particolare il rispetto delle disposizioni della legge e del presente regolamento. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2 del presente articolo, al riparto tra le regioni dei fondi di cui al comma 12 dell'art. 27 della legge.

7. Qualora le disponibilità finanziarie non permettano l'accoglimento di tutte le richieste, la ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni avviene in misura proporzionale alle richieste totali. Per ciascuna regione sono interamente agevolate le domande che, secondo l'ordine di priorità determinato dalla regione stessa, rientrano nelle disponibilità assegnate, con l' eventuale riduzione, ad esaurimento dei fondi, dell'ultima che rientri parzialmente nell'importo così determinato.

8. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dà comunicazione alle regioni dell'avvenuto riparto e provvede ad accreditare i fondi necessari per le erogazioni del primo anno. All'inizio dell'anno successivo il Ministero provvede ad accreditare i fondi per l'anno in corso.

9. Entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del riparto dei fondi le regioni provvedono, sulla base dei fondi assegnati, alla concessione dei benefici ai soggetti richiedenti seguendo l'ordine di priorità dei progetti approvati.

Art. 7.

Istruttoria svolta dal Ministero

1 Nel caso in cui debba provvedere, a norma dell'art. 21, comma 5, della legge, all'istruttoria e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si attiene alle seguenti disposizioni:

a) informa il consorzio o la società consortile che all'istruttoria e alla eventuale successiva erogazione provvede direttamente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

b) verifica la completezza e i contenuti della documentazione prodotta e la conformità della stessa a quanto richiesto dalla legge e dal presente regolamento,

c) verifica la sussistenza dei requisiti di legge per i consorzi e le imprese consorziate;

d) verifica la validità tecnica ed economica del programma e del relativo piano di copertura finanziaria,

e) provvede ad approvare le domande e a determinare l'ordine delle priorità attenendosi ai criteri di cui al comma 2 del precedente art. 5;

f) provvede, entro quindici giorni dal riparto dei fondi di cui al comma 6 del precedente art. 6, alla concessione delle agevolazioni ai consorzi e società consortili nei limiti risultanti dal riparto stesso.

Art. 8.

Erogazioni effettuate dal Ministero

1. L'erogazione del contributo avviene in due quote, pari al 40% e al 60% dell'ammontare complessivo, da liquidarsi rispettivamente alla realizzazione di una quota del programma pari al 50% e al completamento dello stesso.

2. L'erogazione della seconda quota di contributo pari al 60%, avviene dopo che le commissioni previste dall'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, hanno verificato la realizzazione totale del programma.

3. Al fine di comprovare lo stato di realizzazione degli investimenti i soggetti beneficiari devono presentare rendiconti contabili, attenendosi alle seguenti disposizioni:

a) gli acquisti da terzi devono essere indicati mediante elenchi di fatture e di altri titoli giustificativi, ovvero mediante elaborati meccanografici di contabilità contenenti precisi riferimenti idonei a far risalire alla natura delle spese ed alle loro componenti tecniche ed economiche;

b) le spese per il personale specificatamente adibito alla realizzazione del programma sono documentate sulla base del costo effettivo limitatamente alle ore impiegate, che devono risultare da un registro appositamente costituito, nel quale vengono annotate le ore quotidianamente prestate per ciascun addetto, nonché da una dichiarazione resa dagli addetti stessi.

4. I rendiconti contabili devono essere articolati secondo le voci di investimento previste nella domanda; di ciascuna voce deve essere indicato il totale parziale e, a conclusione, il totale generale dell'intero investimento.

5. I rendiconti devono essere firmati dal legale rappresentante del beneficiario e devono essere accompagnati da un atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa dallo stesso rappresentante legale secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dove si attesti che:

a) le spese esposte riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti nel programma ammesso ad agevolazione;

b) i titoli di spesa indicati nei rendiconti sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati;

c) i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;

d) il programma di investimento approvato non ha subito variazioni. Nel caso vi siano variazioni le stesse devono essere preventivamente approvate dal Ministero.

6. Per ogni erogazione deve essere trasmessa:

a) una dichiarazione sulle modalità di pagamento: quietanza diretta, accreditamento in conto corrente bancario o conto corrente postale;

b) certificazione o autocertificazione «antimafia» ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti il consorzio o la società consortile, i suoi organi responsabili (la persona del presidente, vice presidente, i membri del consiglio di amministrazione) nonché i soci (ditte e relativi responsabili) che detengono quote del fondo consortile superiore al 10%;

c) certificato del tribunale attestante la vigenza del richiedente, i legali rappresentanti ed i relativi poteri, la composizione degli organi responsabili.

7. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'erogazione della prima e della seconda quota di contributo di cui ai precedenti commi 1 e 2, avviene, rispettivamente, entro novanta e duecentoquarantacinque giorni dall'inizio dei relativi procedimenti.

Art. 9.

Unità organizzativa responsabile dei procedimenti

1. L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previsti dal presente regolamento è la divisione seconda della Direzione generale della produzione industriale. Il responsabile del procedimento è il dirigente preposto alla suddetta unità organizzativa.

Art. 10.

Relazione delle regioni al Ministero

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le regioni presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata sull'utilizzo dei fondi accreditati nell'anno precedente. Nella relazione devono essere indicate le somme eventualmente non utilizzabili per l'erogazione ai soggetti beneficiari, specificandone i motivi.

Art. 11.

Modalità di restituzione al Fondo di somme eventualmente non utilizzate

1. Le somme accreditate alle regioni che risultano non utilizzabili devono essere versate, entro trenta giorni dalla data di presentazione della relazione di cui all'art. 10, in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro al Fondo di cui all'art. 43, comma 1, della legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 ottobre 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
SPAVENTA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1994
Registro n. 1 Industria, foglio n. 3

ALLEGATO 1

DATI CHE DEVE CONTENERE L'ATTO NOTORIO O LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PREVISTA DALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA *A*).

L'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva prevista dalla lettera *a*), comma 1, dell'art. 2 deve contenere i seguenti dati:

1. data di costituzione della società consortile;

2. indicazione del legale rappresentante e dei componenti il consiglio di amministrazione;

3. indicazione di eventuali consorziati che detengano una quota del capitale sociale superiore al 10%;

4. il capitale sociale e la sua ripartizione tra:

a) piccole imprese;

b) enti pubblici;

c) imprese che eccedano i limiti dimensionali di cui all'art. 1 della legge

d) enti privati

5. l'elenco delle piccole imprese socie al momento della presentazione della domanda, che non può essere inferiore a tre, indicando, per ognuna:

a) numero di iscrizione al registro ditte della relativa Camera di commercio o all'albo artigiani;

b) settore di attività (industria, commercio e servizi, artigianato);

c) numero dei dipendenti;

d) capitale investito;

e) quota di capitale sociale sottoscritta da ciascuna impresa;

f) ubicazione, ripartendo le imprese tra quelle dei territori di cui all'allegato 2 e le altre;

g) per le imprese facenti parte di un gruppo devono essere riportate anche le indicazioni di cui alle lettere *c*) e *d*) riferite a tutte le imprese del gruppo;

6. l'elenco degli enti pubblici soci al momento della presentazione della domanda, ivi comprese le società nelle quali un ente pubblico, direttamente o indirettamente, disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Per ogni soggetto deve essere indicata la quota di capitale sociale sottoscritta;

7. l'elenco degli eventuali enti privati soci al momento della presentazione della domanda. Per ogni soggetto deve essere indicata la quota di capitale sociale sottoscritta;

8. l'elenco delle eventuali imprese che eccedano i limiti dimensionali di cui all'art. 1 della legge che risultano socie al momento della presentazione della domanda. Per ogni soggetto deve essere indicata la quota di capitale sociale sottoscritta;

9. eventuali altre agevolazioni richieste o ottenute per lo stesso programma specificando a chi sono state chieste o chi le ha concesse.

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 27, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 317/1991

A) REGIONI INDIVIDUATE NELL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO CEE N. 2052/88 DEL CONSIGLIO.

Campania (tutta la regione)
Abruzzo (tutta la regione)
Molise (tutta la regione)
Basilicata (tutta la regione)
Puglie (tutta la regione)
Calabria (tutta la regione)
Sicilia (tutta la regione)
Sardegna (tutta la regione)

B) TERRITORI COLPITI DA FENOMENI DI DECLINO INDUSTRIALE, INDIVIDUATI CON DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE DEL 21 MARZO 1989.

Provincia di Novara:

Ameno
Antrona Schieranco
Anzola d'Ossola
Arizzano
Armeno
Arola
Aurano
Baceno
Bannio Anzino
Baveno
Bee
Belgirate
Beura Cardezza
Bognanco
Brovello Carpugnino
Calasca Castiglione
Cambiasca
Cannero Riviera
Cannobio
Caprezzo
Casale Corte Cerro
Cavaglio Spoccia
Ceppo Morelli
Cesara
Colazza Cossogno
Craveggia
Crevoladossola
Crodo
Cursolo Orasso
Domodossola
Druogno
Falmenta
Formazza
Germagno
Ghiffa
Gignese
Gravellona Toce
Gurro
Intragna
Loreglia
Lesa
Macugnaga
Madonna del Sasso
Malesco
Masera
Massimo Visconti
Massiola
Meina
Mergozzo
Miasino
Miazzina
Montecrestese
Montescheno
Nebbiuno
Nonio
Oggebbio

Omegna
Ornavasso
Orta S Giulio
Pallanzeno
Pella
Pettenasco
Piedimulera
Pieve Vergonte
Pisano
Premeno
Premia
Premosello Chiovenda
Quarna Sopra
Quarna Sotto
Re
S Bernardino Verbano
S Maurizio d'Opaglio
S Maria Maggiore
Seppiana
Stresa
Toceno
Trarego Viggiona
Trasquera
Trontano
Valstrona
Vanzone con S Carlo
Varzo
Verbania
Viganella
Vignone
Villadossola
Villette
Vogogna

Provincia di Torino

tutti i comuni della provincia ad eccezione del comune di Torino

Provincia di Sondrio

a) comunità montana Valchiavenna
b) comunità montana Valtellina di Morbegno
c) comunità montana Valtellina di Sondrio
d) comunità montana Valtellina di Tirano

Albaredo per S. Marco
Albosaggia
Andalo Valtellino
Aprica
Ardenno
Bema
Berbenno di Valtellina
Bianzone
Buglio in Monte
Caiolo Campodolcino
Caspoggio
Castello dell'Acqua
Castione Andevenno
Cedrasco
Cercine
Chiavenna
Chiesa in Valmalenco
Chiuro
Cino
Civo
Colorina
Cosio Valtellino
Dazio
Delebio
Dubino
Faedo Valtellino
Forcola
Fusine
Gerola Alta
Gordona
Grosio
Grosotto
Isolato (solo frazione Madesimo)
Lanzada
Lovero
Mantello
Mazzo di Valtellina
Mello
Menarola
Mese
Montagna in Valtellina
Morbegno
Novate Mezzola
Pedesina
Piantedo
Piateda
Piuro
Poggiridenti
Ponte in Valtellina
Postalesio
Prata Camportaccio
Rasura
Rogolo
Samolaco
S. Giacomo Filippo
Sernio
Sondrio
Spriana
Talamona
Tartano
Teglio
Tirano
Torre di S Maria
Tovo di S. Agata
Traona
Tresivio
Val Masino
Verceia
Vervio
Villa di Chiavenna
Villa di Tirano

Provincia di Genova

Arenzano
Avegno
Bargagli

Busalla
Camogli
Campo Ligure
Campomorone
Carasco
Casarza Ligure
Casella
Castiglione Chiavarese
Ceranesi
Chiavari
Cicagna
Cogoleto
Cogorno
Davagna
Genova parz
G Z U Ponente
G Z U Polcevera
Sampierdarena
G Z U Bisagno eccetto S Fruttuoso
Valle Sturla
S Martino
Sturla-Quarto
Porto
Isola del Cantone
Lavagna
Leivi
Masone
Mele
Mezzanego
Mignanego
Moconesi
Montoggio
Orero
Rapallo
Recco
Ronco Scrivia
Rossiglione
S Colombano Certenoli
S Margherita Ligure
S Olcese
Savignone
Serra Ricco
Sestri Levante
Sori
Tribogna

Provincia di Firenze

Del circondario di Prato i seguenti comuni
Carmignano
Cantagallo
Montemurlo
Poggio a Caiano
Prato
Vaiano
Vernio

Provincia di Livorno

Bibbona
Campiglia Marittima
Cecina
Collesalvetti
Livorno (con esclusione del quartiere 4 - area, stazione colline), quartiere 5 (piazza Magenta colline), quartiere 7 (Salviano Valle Benedetta)
Piombino
Rio Marina
Rio nell'Elba
Rosignano Marittimo
San Vincenzo

Provincia di Massa Carrara

Aulla
Bagnone
Carrara
Casola in Lunigiana
Comano
Filattiera
Fivizzano
Fosdinovo
Licciana Nardi
Massa
Montignoso
Mulazzo
Podenzana
Pontremoli
Tresana
Villafranca in Lunigiana
Zeri

Provincia di Pesaro-Urbino

Acqualagna
Apecchio
Auditore
Barchi
Belforte all'Isauro
Borgo Pace
Cagli
Cantiano
Carpegna
Casteldelci
Fermignano
Fossombrone
Fratte Rosa
Frontino
Frontone
Isola del Piano
Lunano
Macerata Feltria
Maiolo
Mercatello sul Metauro
Mercatino Conca
Mombaroccio
Mondavio
Montecalvo in Foglia
Monte Cerignone
Monteciccardo
Montecopiolo
Montefelcino
Montegrimano
Montemaggiore al Metauro
Monte Porzio
Novafeltria
Orciano di Pesaro
Peglio
Pennabilli

Pergola
Petriano
Piagge
Piandimeleto
Pietrarubbia
Piobbico
Saltara
S. Giorgio di Pesaro
S. Leo
S. Lorenzo in Campo
Sant'Agata Feltria
Sant'Angelo in Vado
Sant'Ippolito
Sassocorvaro
Sassofeltrio
Serra S. Abbondio
Serrungarina
Talamello
Tavoleto
Urbania
Urbino

Provincia di Aosta

Aosta
Arnad
Bard
Brissogne
Chambave
Champ de Praz
Charvensod
Chatillon
Donnas
Fenis
Fontainemore
Gignod
Gressan
Hone
Issogne
Jovencan
Lillianes
Montjouet
Nus
Perloz
Pollein
Pontey
Pont-Saint-Martin
Quart
Roisan
Saint Christophe
Saint Denis
Saint Marcel
Saint Vincent
Sarre
Verrayes
Verres

Provincia di Perugia

Spoleto

Provincia di Terni

Tutti di comuni della provincia

Provincia di Rovigo

Adria
Arquà Polesine
Badia Polesine
Bergantino
Bosaro
Calto
Canda
Castelmassa
Ceregnano
Contarina
Crespino
Donada
Fratta Polesine
Gaiba
Guarda Veneta
Lendinara
Occhiobello
Pincara
Pontecchio Polesine
Porto Tolle
Rovigo
Salara
Taglio di Po
Villamarzana
Villanova del Ghebbo

Provincia di Frosinone:

Anagni
Cassino
Ceccano
Ferentino
Frosinone
Isola Liri
Patrica
Piedimonte S. Germano
Pontecorvo
Sora

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 27 della legge n. 317/1991 recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

«Art 27 (*Società consortili miste*) - 1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi.

2. Le società consortili di cui al comma 1 debbono essere costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. In deroga all'art. 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse università, CNR, ENEA e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonché associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.

3. Al punto 4° dell'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le parole: «semprechè siano fondati e gestiti da altri enti pubblici» sono soppresse.

4. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al comma 1 devono essere superiori alla metà dell'ammontare del capitale sociale e il numero di tali imprese non può essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla società consortile.

5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui all'art. 1 non possono fruire dei servizi e delle attività delle società consortili a cui partecipano; in deroga all'art. 2602 del codice civile, i beneficiari delle attività delle società consortili possono tuttavia essere anche imprese non consorziate, purché se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra le imprese di cui al comma 1.

6. Alle società consortili di cui al comma 1 del presente articolo si applica il comma 2 dell'art. 18.

7. Le attività delle società consortili di cui al comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare:

a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;

b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il loro consolidamento;

c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio;

d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;

e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;

f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;

g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate;

h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;

i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;

l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;

m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili.

8. Per le attività di cui al comma 7 possono essere concessi, alle società consortili di cui al comma 1, i contributi di cui all'art. 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Per le società consortili localizzate nei territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88, i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni e al 70 per cento.

9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui all'art. 20, comma 2, e all'art. 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

10. I programmi relativi ad attività di ricerca scientifica e tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione del presente articolo.

12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 8 gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, che è a tal fine integrato di lire 63 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per l'anno 1992 e di lire 27 miliardi per l'anno 1993.

13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, purché non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi.

14. Le società consortili di cui al comma 1 possono accedere agli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e, solo limitatamente a quelle società consortili a cui partecipano anche le università e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca, agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 2:

— Per il riferimento all'art. 27 della legge n. 317/1991 si veda in nota alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 18, comma 2, della citata legge n. 317/1991: «Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto».

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme». Si trascrive qui di seguito il testo degli articoli 4 e 20:

«Art. 4 (*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*). — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

«Art. 20 (*Autenticazione delle sottoscrizioni*). — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

— La certificazione «antimafia» di cui trattasi è disciplinata dall'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, di seguito riportato:

«Art. 10-*sexies* [aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, poi modificato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 22-*bis* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356]. — 1. *La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di condanna, nei casi previsti dall'art. 10, comma 5-*ter*, e di quelli che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-*quater*. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.*

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o in contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. *Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante, e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.*

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. *Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti a contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.*

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico *e dei propri conviventi* di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera *b)* il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. *Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.*

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15».

Nota all'art. 4

— Per il riferimento all'art 27 della legge n 317/1991 si veda in nota alle premesse

Nota all'art 5

— Si trascrive il testo dell'art. 21, comma 3, della citata legge n 317/1991. «Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande per i contributi di cui all'art 20, che è fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvedono all'istruttoria delle stesse e, entro il medesimo termine, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente a un progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, la documentazione relativa alle domande istruite corredata del proprio motivato parere Tale progetto-programma regionale deve indicare gli investimenti previsti, i finanziamenti richiesti agli enti pubblici, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale e quelli che, sulla base delle domande presentate, vengono richiesti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Note all'art. 6

— Per il riferimento all'art 21, comma 3, della citata legge n. 317/1991 vedasi in nota all'art 5

— Per il riferimento all'art. 27 della legge n 317/1991 più volte citata vedasi in nota alle premesse

Nota all'art 7

— Si trascrive il testo dell'art 21. comma 5, della citata legge n 317/1991 «Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti di cui al comma 3 nei termini ivi previsti, l'istruttoria delle domande di contributo è compiuta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i contributi sono concessi ed erogati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Note all'art 8

— La legge n 130 1983 e la legge finanziaria 1983 Le commissioni di accertamento di cui trattasi sono previste dai commi 6 e 7 dell'art 18, di cui si trascrive il testo

«A tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la più agile attuazione della stessa legge 12 agosto 1977, n 675. nonché alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

La disciplina di cui al precedente comma può essere estesa alle altre norme di incentivazione alle imprese industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi dell'art 9 della legge 25 novembre 1971, n 1041»

— Per il riferimento alla legge n 15/1968 vedasi in nota all'art 2

— Per il riferimento alla legge n 55 1990 vedasi in nota all'art 2

— Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 2, della legge n 241/1990 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi «Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte»

Nota all art 11

— Si trascrive il testo dell'art 43, comma 1, della citata legge n 317/1991 «Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, comma 1, 27 e 33 gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalità ivi previste, è integrato di complessive lire 1 514 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 128 miliardi nel 1991, lire 663 miliardi nel 1992 e lire 723 miliardi nel 1993»

94G0197

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 marzo 1994.

Modificazione degli schemi di domanda, allegati al decreto ministeriale 27 aprile 1992, per l'estinzione dei crediti di imposta mediante assegnazione di titoli di Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonché norme sulla gestione del gioco del lotto;

Visto l'art. 1, comma 1, del suindicato decreto-legge il quale stabilisce che all'estinzione di crediti e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare al netto degli interessi non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro il 15 giugno 1992, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 25 gennaio 1994, n. 57, che richiama il decreto ministeriale 27 aprile 1992 per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande per l'estinzione dei crediti di imposta tramite emissione di titoli di Stato per periodi chiusi entro il 31 dicembre 1989;

Vista la nota del Ministro del tesoro in data 1° aprile 1993, prot. 100397, con la quale si richiede che i contribuenti, titolari di crediti di imposta, indichino l'ente creditizio mandatario presso cui depositare i titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1992, concernente modalità di presentazione delle domande per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'IVA mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;

Considerato che si rende necessario integrare gli schemi di domanda approvati con il citato decreto ministeriale 27 aprile 1992;

Decreta:

Sono approvati gli schemi delle istanze da utilizzare da parte dei contribuenti titolari di crediti d'imposta per un importo al netto degli interessi, non inferiore a 100 milioni di lire, in sostituzione di quelli allegati al decreto ministeriale 27 aprile 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

All' Ufficio delle Imposte Dirette di	Al Centro di Servizio di	SPAZIO PER IL BOLLO

RICHIESTA DI ESTINZIONE DEI CREDITI RISULTANTI DALLA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

CONTRIBUENTE — Codice Fiscale

SOCIETA' O ENTE

Denominazione o Ragione Sociale — *Telefono*

Sede Legale

Via o Piazza, numero civico, ecc. — *C.A.P.* — *Comune* — *Prov.*

Domicilio Fiscale

Via o Piazza, numero civico, ecc. — *C.A.P.* — *Comune* — *Prov.*

PERSONA FISICA

Cognome — *Nome* — *Sesso* M F

Data di nascita giorno mese anno 1 — *Comune (o Stato estero) di nascita* — *Prov.* — *Telefono*

Indirizzo

Via o Piazza, numero civico, ecc. — *C.A.P.* — *Comune* — *Prov.*

RAPPRESENTANTE O EREDE — *Codice Fiscale* — *Codice Carica*

Cognome — *Nome* — *Sesso* M F

Data di nascita giorno mese anno 1 — *Comune (o Stato estero) di nascita* — *Prov.*

Domicilio Fiscale

Via o Piazza, numero civico, ecc. — *C.A.P.* — *Comune* — *Prov.*

In caso di fusione indicare il codice fiscale, la denominazione della società incorporante o risultante da fusione e l'anno in cui essa e' avvenuta. — Codice Fiscale — Anno 19 — Denominazione

MODELLO DI DICHIARAZIONE: 740 | 750 | 760 — Barrare la casella

PERIODO D' IMPOSTA: giorno mese anno — giorno mese anno

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: giorno mese anno

	1 Ammontare del credito indicato in dichiarazione	2 Ammontare già rimborsato	3 Ammontare utilizzato in compensazione	4 Ammontare del credito di cui si richiede l'estinzione
IRPEF / IRPEG	.000	.000	.000	.000
ADDIZIONALE IRPEG	.000	.000	.000	.000
ILOR	.000	.000	.000	.000
ADDIZIONALE ILOR	.000	.000	.000	.000

AMMONTARE DEGLI INTERESSI GIA' RIMBORSATI

IRPEF / IRPEG .000 — ILOR .000

CODICE A.B.I. DELL' ENTE CREDITIZIO MANDATARIO

Data .... Firma

RICHIESTA DI ESTINZIONE DI CREDITI RISULTANTI DALLA LIQUIDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA

SPAZIO PER IL BOLLO

ALL' UFFICIO IVA DI ____________________

CONTRIBUENTE (Compilare sempre) A

CODICE FISCALE | PARTITA IVA

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA GG MM AA | SESSO M F | COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV | TELEFONO

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE | NATURA GIURIDICA | TELEFONO

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | CAP | COMUNE | PROV

DATA DI CESSAZIONE DELL' ATTIVITA' GG MM AA

DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE | PARTITA IVA | CODICE DI CARICA

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE | NATURA GIURIDICA | TELEFONO

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | CAP | COMUNE | PROV

B

ANNO D'IMPOSTA DELLA DICHIARAZIONE A RIMBORSO 1 9 | DATA DI PRESENTAZIONE GG MM AA

IMPORTO RICHIESTO A RIMBORSO ,0,0,0

IMPORTO DELL'IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE L'ESTINZIONE ,0,0,0

ACCONTI GIA' CORRISPOSTI. IMPORTO COMPLESSIVO ,0,0,0

ESTREMI DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO C

NUMERO	DATA EMISSIONE (GG MM AA)	IMPORTO LIQUIDATO	INTERESSI CORRISPOSTI
		0,0,0	SI NO
		0,0,0	SI NO
		0,0,0	SI NO
		0,0,0	SI NO
		0,0,0	SI NO

CODICE A.B.I. DELL' ENTE CREDITIZIO MANDATARIO

DATA ____________ FIRMA ____________

94A1671

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 dicembre 1993.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 dicembre 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visti i propri decreti ministeriali del 6 dicembre 1993 che hanno diposto per il 15 dicembre 1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 7 gennaio 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 1993;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 dicembre 1993 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 1993 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,05 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 95,93 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 92,05 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, ammonta a L. 82.980.817.000 per i buoni a novanta giorni con scadenza 15 marzo 1994, a L. 203.315.777.500 per quelli a centottantadue giorni con scadenza 15 giugno 1994 e a L. 277.991.055.000 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 dicembre 1994.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,71 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 95,27 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 90,85 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A1701

DECRETO 5 gennaio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Decreta:

Per il 14 gennaio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 aprile 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 gennaio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A1702

DECRETO 5 gennaio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Decreta:

Per il 14 gennaio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 15 luglio 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 gennaio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A1703

DECRETO 5 gennaio 1994

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Decreta:

Per il 14 gennaio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 gennaio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 gennaio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A1704

DECRETO 5 gennaio 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 dicembre 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visti i propri decreti del 17 dicembre 1993 che hanno disposto per il 30 dicembre 1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 7 gennaio 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 dicembre 1993;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 dicembre 1993 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 dicembre 1993 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,09 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 96,11 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 92,15 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, ammonta a L. 236.486.300.000 per i buoni a novanta giorni con scadenza 30 marzo 1994, a L. 486.049.720.000 per quelli a centottantadue giorni con scadenza 30 giugno 1994 e a L. 1.135.836.530.000 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 30 dicembre 1994.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,77 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 95,44 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 90,95 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A1705

DECRETO 20 gennaio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantotto giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 gennaio 1994 è pari a 15.941 miliardi;

Decreta:

Per il 31 gennaio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantotto giorni con scadenza il 29 aprile 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 gennaio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A1706

DECRETO 20 gennaio 1994

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centosettantanove giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare,

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470,

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 gennaio 1994 è pari a 15.941 miliardi;

Decreta:

Per il 31 gennaio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centosettantanove giorni con scadenza il 29 luglio 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 gennaio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1994

p. *Il direttore generale* PIEMONTESE

94A1707

DECRETO 20 gennaio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 gennaio 1994 è pari a 15.941 miliardi;

Decreta:

Per il 31 gennaio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 30 gennaio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 17.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 gennaio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A1708

DECRETO 20 gennaio 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 gennaio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visti i propri decreti del 5 gennaio 1994 che hanno disposto per il 14 gennaio 1994 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantantadue e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 gennaio 1994;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 14 gennaio 1994 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 gennaio 1994 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,06 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,95 per i B.O.T. a centottantantadue giorni e a L. 91,90 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, ammonta a L. 58.169.084.500 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 15 aprile 1994, a L. 222.750.515.000 per quelli a centottantadue giorni con scadenza 15 luglio 1994; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per il 1995 ammonta a L. 606.757.010.000 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 gennaio 1995.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,71 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,30 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 90,70 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A1709

DECRETO 17 febbraio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 gennaio 1994 è pari a 27.573 miliardi;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 31 maggio 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 febbraio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A1710

DECRETO 17 febbraio 1994

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 febbraio 1994 è pari a 27.573 miliardi;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 31 agosto 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 febbraio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A1711

DECRETO 17 febbraio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 febbraio 1994 è pari a 27.573 miliardi;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 28 febbraio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 16.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 febbraio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94E1712

DECRETO 17 febbraio 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 14 febbraio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visti i propri decreti del 4 febbraio 1994 che hanno disposto per il 14 febbraio 1994 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 1994;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 14 febbraio 1994 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi:

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 1994 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,08 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,87 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 92,00 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, ammonta a L. 57.476.691.000 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 16 maggio 1994, a L. 268.717.310.500 per quelli a centottantatre giorni con scadenza 16 agosto 1994; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per il 1995 ammonta a lire 560.806.937.500 per i titoli a trecentosessantasei giorni con scadenza 15 febbraio 1995.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,74 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,20 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 90,80 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A1713

DECRETO 25 febbraio 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 marzo-14 aprile 1994, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 14 febbraio 1994, con il quale è stato fissato nella misura del 10,60 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 febbraio-14 marzo 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 marzo-14 aprile 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,30 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 marzo-14 aprile 1994, è pari al 9,30 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 marzo-14 aprile 1994, è pari al 9,80 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A1669

DECRETO 4 marzo 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 febbraio 1994 è pari a 34.344 miliardi;

Decreta:

Per il 15 marzo 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 giugno 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 marzo 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A1714

DECRETO 4 marzo 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 febbraio 1994 è pari a 34.344 miliardi;

Decreta:

Per il 15 marzo 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 settembre 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 marzo 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A1715

DECRETO 4 marzo 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 febbraio 1994 è pari a 34.344 miliardi;

Decreta:

Per il 15 marzo 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 marzo 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 marzo 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A1716

DECRETO 4 marzo 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 28 febbraio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visti i propri decreti del 17 febbraio 1994 che hanno disposto per il 28 febbraio 1994 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 1994;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 28 febbraio 1994 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 1994 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,89 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,81 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 91,85 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, ammonta a L. 210.892.553.000 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 31 maggio 1994, a L. 586.233.122.000 per quelli a centottantaquattro giorni con scadenza 31 agosto 1994; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per il 1995 ammonta a L. 1.306.839.995.000 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 28 febbraio 1995.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,55 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,15 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni, e a L. 90,65 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A1717

DECRETO 8 marzo 1994.

Approvazione della convenzione-tipo prevista dall'art. 6, comma 9, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, regolante i rapporti tra le banche e le regioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica;

Visto in particolare il comma 9 dell'art. 6 della citata legge n. 179 il quale, ai fini della concessione dei contributi di edilizia agevolata di cui all'art. 19 della legge n. 457/78, dispone che i rapporti tra gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio e le regioni siano regolati da apposita convenzione stipulata sulla base di una convenzione-tipo approvata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici - Presidente del C.E.R.;

Considerato che, in base alla normativa di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, nonché al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, occorre sostituire la dizione «Istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio» con quella di «Banche abilitate ad effettuare le operazioni previste dalla citata legge n. 179 in forza della normativa statutaria e di legge»;

Ritenuto che occorre provvedere all'approvazione della convenzione-tipo;

Decreta:

Ar. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è approvata la convenzione-tipo regolante i rapporti tra le Banche abilitate ad effettuare le operazioni previste dalla stessa legge «179» e le regioni, ai fini della concessione dei contributi di edilizia agevolata di cui all'art. 19 della legge 5 agosto 1978 n. 457.

A detta convenzione-tipo dovranno uniformarsi tutte le banche interessate in sede di stipula degli atti convenzionali con le regioni per le finalità di cui al citato art. 19 della legge «457».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1994

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

CONVENZIONE-TIPO PER I FINANZIAMENTI EDILIZI AI SENSI DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1992, N. 179

Premesso:

che l'art. 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, prevede la concessione di contributi per l'edilizia agevolata e convenzionata;

che, ai fini della presente convenzione per *operatore* si intende il soggetto ammesso a contributo da parte della regione per la realizzazione dell'intervento edilizio e per *beneficiario* il fruitore finale del contributo cui andrà la titolarità dell'alloggio oggetto del contributo stesso;

che i contributi in parola sono concessi dalle regioni, nei limiti delle disponibilità loro assegnate dal CER, per un massimo di diciotto annualità, direttamente agli operatori e ai beneficiari secondo i valori stabiliti ed aggiornati dal CER medesimo sulla base del costo convenzionale degli interventi definito ai sensi della lettera *n)* del primo comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni;

che le banche abilitate ad effettuare le operazioni previste dalla citata legge n. 179 in forza della normativa statutaria e di legge sono tenute a concedere prioritariamente ai programmi edilizi assistiti da tali contributi finanziamenti a condizioni ordinarie, con la possibilità per gli operatori ed i beneficiari di cedere «pro solvendo» ai predetti istituti le annualità di contributo ottenute;

che detti contributi, in presenza di finanziamenti concessi dalle cennate banche, nonché da altri istituti di credito sono erogati anche in fase di preammortamento a favore degli operatori per un periodo non superiore a tre anni;

che i contributi medesimi possono altresì essere scontati al valore attuale, a richiesta dei beneficiari, dalle banche convenzionate;

che i rapporti fra le banche predette e le regioni debbono essere regolati da apposite convenzioni stipulate sulla base di uno schema tipo approvato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

[che con decreto ministeriale n. ...... del .... è stato approvato lo schema-tipo predetto] (*).

Tutto ciò premesso, in data .... presso .... tra la regione ...., successivamente denominata «regione» rappresentata da ...... e la Banca ...., successivamente denominata «banche», rappresentato da .... si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Alle condizioni e modalità stabilite dalle norme sul credito fondiario ed edilizio ed in particolare dalla legge 6 giugno 1991, n. 175, la banca si impegna a concedere prioritariamente ai programmi edilizi che abbiano ottenuto dalla regione l'assegnazione di un contributo pubblico in annualità ai sensi della legge n. 179/92, finanziamenti a tasso ordinario, sia fisso che variabile e in qualsivoglia altra forma tecnica, alle condizioni di mercato.

Art. 2.

Ai fini di cui all'art. 1, l'operatore deve presentare alla banca prescelta apposita domanda, corredata del provvedimento regionale di ammissione a contributo e della documentazione-tipo per l'istruttoria dei finanziamenti assistiti da contributo pubblico indicata nel decreto ministeriale 18 dicembre 1978 attuativo dell'art. 14 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché dei bilanci, delle situazioni patrimoniali e dei libri soci, ai fini della valutazione del merito di credito, anche con riferimento alla manifestata disponibilità alla cessione pro solvendo del contributo.

Copia della domanda dovrà essere inoltrata dall'operatore alla regione senza la documentazione predetta.

(*) Da inserire nelle convenzioni con le singole regioni.

Art. 3

La banca procede all'espletamento dell'istruttoria per il contratto di mutuo ordinario. La stipula del contratto avviene, conclusa positivamente la istruttoria, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Ove sussistano le condizioni, la banca inizia l'erogazione del finanziamento in relazione agli stati di avanzamento delle opere debitamente controllati.

Il contributo concesso dalla regione può essere ceduto pro solvendo alla banca che, nella determinazione dell'ammontare del mutuo concedibile, terrà debito conto della quota di esso ammortizzabile con detto contributo.

Della intervenuta cessione del contributo effettuata dall'operatore fruiscono i beneficiari finali in possesso dei requisiti di legge.

La regione liquida il contributo alla banca che lo riconosce con valuta in pari data a quella dell'incasso, ai soggetti predetti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4

Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, il contributo è erogato a favore dell'operatore, nel periodo di preammortamento, in correlazione alle quote di mutuo erogate dalla banca e comunque contenuto entro la misura massima complessiva di ogni singola annualità di stanziamento.

Il contributo nel periodo di preammortamento del mutuo è erogato in via posticipata per un massimo di sei semestralità a decorrere dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivi alla data della prima erogazione del mutuo.

Il contributo nella misura definitiva spetta ai singoli beneficiari finali per la quota di loro competenza.

Art. 5.

La banca comunica alla regione l'avvenuta stipulazione del contratto di mutuo, degli atti di somministrazione parziale dello stesso, nonché la formalizzazione della cessione pro solvendo del contributo. Nel caso in cui sia intervenuta la cessione pro solvendo del contributo, tale comunicazione ha effetto di notifica e la regione liquida il contributo spettante all'operatore o al beneficiario direttamente alla banca, che lo riconosce con valuta in pari data a quella dell'incasso ai soggetti predetti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 6

La regione liquida il contributo spettante per il periodo di preammortamento alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno sulla base degli importi delle erogazioni di mutuo effettuate e documentate nel semestre precedente, anche indipendentemente dalle scadenze contrattuali.

Art. 7

Stipulato il contratto di erogazione a saldo e quietanza ed operata l'eventuale ripartizione del mutuo ed il relativo frazionamento dell'ipoteca, la banca ne dà comunicazione alla regione che provvede agli accertamenti di sua competenza.

A seguito di tali accertamenti la regione stabilisce l'importo definitivo del contributo pluriennale costante attribuito all'operatore (privati, cooperative indivise, imprese per locazione, enti per locazione), agli acquirenti o agli assegnatari delle singole unità immobiliari.

La regione comunica alla banca stessa l'entità del contributo definitivo spettante a ciascun beneficiario.

Art. 8.

Ad avvenuta quantificazione del contributo definitivo da parte della regione, la stessa provvede al pagamento delle semestralità spettanti mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa. Detti ruoli sono intestati ad ogni singolo beneficiario, ovvero alla banca qualora il contributo sia stato ceduto pro solvendo o venga scontato su richiesta del singolo beneficiario, con decorrenza dal 30 giugno o 31 dicembre immediatamente successivi alla data di acquisto o di assegnazione in proprietà dell'alloggio. Nel caso di privati singoli o di alloggi realizzati per la locazione (o assegnazione in godimento), i ruoli hanno decorrenza dal 30 giugno o 31 dicembre immediatamente successivi all'atto di erogazione e quietanza finale del mutuo.

Resta inteso che, ove il contributo sia stato concesso per le finalità degli articoli 8 e 9 della legge n. 179/92, il contributo può essere erogato solo previa presentazione di idonea documentazione da cui sia rilevabile l'avvenuta locazione degli alloggi a termini di legge.

In caso di cessione pro solvendo del contributo, la banca riconosce il contributo medesimo al beneficiario con valuta in pari data a quella dell'incasso, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 9

La banca può scontare a favore del beneficiario che ne faccia richiesta il contributo pluriennale ad esso attribuito subordinando il perfezionamento dell'operazione alla assunzione di idonee garanzie a fronte dell'eventuale mancato incasso del contributo pronunciata dalla regione a carico del beneficiario stesso.

Le condizioni dell'operazione di sconto sono pari a quelle vigenti per i mutui ordinari a tasso fisso della banca.

Art. 10

La banca trasmette alla regione, su richiesta ed entro il termine dalla stessa congruamente stabilito, copia aggiornata dell'avviso sintetico contenente le condizioni e spese tempo per tempo praticabili alla clientela, redatto in osservanza del disposto della legge 17 febbraio 1992, n. 154 e delle relative istruzioni applicative, affinché la regione ne possa dare informazione agli interessati.

Art. 11.

L'estinzione anticipata del mutuo, nonché ogni modifica nella titolarità dell'alloggio e/o del mutuo è comunicata dalla banca alla regione entro sessanta giorni dall'estinzione o dalla data in cui la banca ha avuto notizia delle intervenute modifiche.

Entro i successivi sessanta giorni la regione comunicherà alla banca le proprie determinazioni in materia.

Eventuali erogazioni di contributo corrisposte alla banca dopo l'estinzione o la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo sono riconosciute dalla banca al nuovo beneficiario con valuta pari a quella di incasso, ovvero restituite alla regione se non spettanti.

Art. 12.

L'inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari comporta la revoca o la decadenza dal contributo. In tali casi, ferma restando l'interruzione delle erogazioni dei contributi, la regione si rivale direttamente sull'operatore o sul beneficiario decaduto delle somme erogate e non spettanti.

Art. 13

La presente convenzione resta in vigore per tutto il tempo necessario per la concessione ed estinzione dei mutui da essa previsti, salva la facoltà per le parti di darne disdetta con preavviso di almeno sei mesi.

La risoluzione della presente convenzione avrà effetto solo sulle pratiche in istruttoria, con esclusione di quelle per le quali sia già stato stipulato il contratto di mutuo: a queste ultime si applicheranno, fino alla totale estinzione del mutuo, le pattuizioni in essa contenute.

94A1670

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari per l'anno 1993 per l'attuazione della iniziativa comunitaria Retex.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, recante direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e comunitari;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 92/C 142/04 del 4 giugno 1992, che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nel quadro dell'iniziativa comunitaria Retex a favore delle zone fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento, nelle regioni definite dagli obiettivi 1, 2 e 5*b*, di cui al regolamento CEE n. 2052/1980;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(93)2155 in data 27 luglio 1993, con la quale la medesima ha concesso un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) per il finanziamento di un programma operativo all'iniziativa comunitaria Retex nelle regioni italiane interessate all'obiettivo 1 di cui al regolamento CEE n. 2052/88;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(93)2167 in data 27 luglio 1993, con la quale la medesima ha concesso un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) per il finanziamento di un programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria Retex nelle regioni italiane interessate agli obiettivi 2 e 5*b* di cui al regolamento CEE n. 2052/88;

Considerato che la Commissione delle Comunità europee ha individuato quali beneficiari dell'iniziativa comunitaria Retex per l'obiettivo 1 le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e per gli obiettivi 2 e 5*b* le regioni Piemonte, Veneto, Toscana, Marche, Umbria e Lazio;

Considerato che, alla data di approvazione della presente delibera, i soggetti sopra indicati hanno trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i progetti di propria competenza;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assume il coordinamento dell'iniziativa comunitaria Retex;

Considerato che, a fronte delle predette risorse complessivamente rese disponibili dalla Comunità europea per l'inziativa comunitaria Retex, ammontanti a 7,895 milioni di ECU per le regioni dell'obiettivo 1 e a 4,156 milioni di ECU per le regioni degli obiettivi 2 e 5*b*, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche;

Considerato che il CIPE definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario determinando le quote per amministrazioni competenti;

Viste le note n. 154913 del 22 ottobre 1993 e n. 154934 del 29 novembre 1993 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle quali si richiede l'attivazione del CIPE in ordine al cofinanziamento delle quote nazionali per gli interventi di cui al citato programma comunitario Retex;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Sottosegretario al bilancio e alla programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento dell'iniziativa comunitaria Retex, richiamata in premessa, sono finalizzate al sostegno delle zone ricadenti nelle regioni ex obiettivi 1, 2 e 5*b* di cui al regolamento CEE n. 2052/88, fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento ed in particolare alla diversificazione delle attività economiche, onde ridurre tale dipendenza.

2. Le risorse finanziarie nazionali pubbliche, necessarie all'attuazione delle predette linee di intervento, sono riportate, per ciascuna regione interessata e per le misure di assistenza tecnica, valutazione e monitoraggio, nelle tabelle allegate, che formano parte integrante della presente delibera.

3. Il complessivo finanziamento della quota nazionale pubblica per le regioni dell'obiettivo 1, pari a lire 6,242 miliardi per il 1993, è assicurato per lire 0,866 miliardi con disponibilità delle regioni e degli altri enti territoriali interessati e per lire 5,376 miliardi a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

4. Il complessivo finanziamento della quota nazionale pubblica per le regioni degli obiettivi 2 e 5*b*, pari a lire 7,553 miliardi per il 1993, è assicurato per lire 1,493 miliardi con disponibilità delle regioni e degli altri enti territoriali interessati e per lire 6,060 miliardi a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

5. La quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità indicate dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate dalle regioni contestualmente al Fondo stesso ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le azioni di competenza regionale, e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le misure di assistenza, valutazione e monitoraggio.

6. Lo stato di avanzamento complessivo delle azioni verrà valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione, da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informatico, tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

7. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire, negli anni successivi al 1993 e, comunque, fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio a favore dei medesimi soggetti indicati nell'allegato alla presente delibera.

8. Il Fondo di rotazione, fermi restando i controlli istituzionali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle regioni interessate, può effettuare ulteriori controlli in relazione alle risorse da esso trasferite, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le amministrazioni centrali interessate.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 20

INIZIATIVA COMUNITARIA RETEX

SPESA NAZIONALE PUBBLICA

Regioni obiettivo 1

(in milioni di lire)

Regioni	Stato legge n. 183/87	Regione altri ee pp	Totale
Abruzzo	1.772		1 772
Molise	398	—	398
Campania	1 056	—	1 056
Puglia	1.782	—	1 782
Calabria	368		368
Sicilia	—	866	866
Totale	5 376	866	6 242

INIZIATIVA COMUNITARIA RETEX

SPESA NAZIONALE PUBBLICA

Regioni obiettivi 2 e 5B

(in milioni di lire)

Regioni	Stato legge n. 183/87	Regione altri ee pp	Totale
Piemonte	921	229	1 150
Veneto	1 552	396	1 948
Toscana	1.809	453	2 262
Marche	1 141	290	1 431
Umbria	237	59	296
Lazio	252	65	317
Ass tecnica (Min industria)	148	—	148
Totale	6 060	1 492	7 552

941630

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Individuazione delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti strategici ed alla concessione delle agevolazioni industriali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazione, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 1, comma 8, della sopracitata legge n. 488 il quale, per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonché per la concessione delle agevolazioni industriali, autorizza il ricorso a mutui per un importo complessivo di lire 10.000 miliardi, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE;

Vista la delibera CIPI del 22 aprile 1993, relativa alla concessione delle agevolazioni previste dalla normativa sopraindicata;

Considerato, sulla base degli elementi attualmente disponibili, che nell'ultimo triennio è emersa una maggiore utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alle agevolazioni industriali rispetto alle occorrenze relative ai progetti strategici;

Ravvisata l'opportunità di individuare i limiti delle risorse da destinarsi ai progetti strategici ed alle agevolazioni industriali con riferimento ai dati conoscitivi sopra richiamati;

Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il limite massimo delle risorse da determinarsi ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, richiamata in premessa è così stabilito:

lire 3.000 miliardi per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggior ritardo di sviluppo;

lire 7.000 miliardi per la concessione delle agevolazioni industriali previste dal comma 2 del citato art. 1.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 10 gennaio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 3

94A1627

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Revisione ed aggiornamento del programma triennale di interventi della regione Campania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 35, 36 e 38, della legge 14 marzo 1981, n. 219 ed, in particolare, gli articoli 4 e 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80, concernenti, rispettivamente, la predisposizione, attuazione e finanziamento dei piani regionali di sviluppo da realizzarsi mediante programmi pluriennali di interventi;

Vista la propria deliberazione del 2 maggio 1985 con la quale sono stati approvati i programmi triennali di intervento 1985-87 delle regioni Campania e Basilicata, proposti, rispettivamente, dal Consiglio regionale della Basilicata e, per la Campania, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal secondo comma dell'art. 4 della legge n. 80/84, essendo la regione Campania decaduta dalla facoltà di proposta per l'inutile trascorrere del termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 4 della legge n. 80/84;

Vista, altresì, la propria deliberazione 30 dicembre 1992, con la quale, nell'assegnare alla regione Campania la residua somma di 135 miliardi stanziati con la legge finanziaria 1990 (n. 407/89) si è fatta riserva di approvare l'aggiornamento del programma triennale a seguito di puntuale esame della proposta all'uopo formulata dalla giunta regionale della Campania e sulla quale ha deliberato, con modificazioni, il consiglio regionale della Campania in data 22 gennaio 1993;

Ritenuto che la proposta di revisione del programma triennale formulata dalla regione Campania non appare commisurabile a definiti indirizzi di sviluppo e di assetto territoriale nel tempo espressi dalla regione e, pertanto, essa non risulta compatibile con i criteri e con gli obiettivi della normativa di riferimento e che, in ogni caso, si rende indispensabile una riconsiderazione dell'impostazione e dei contenuti del programma alla luce del tempo trascorso dal suo avvio;

Visto, tra l'altro, che l'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione, stabilisce che il CIPE riesamini i programmi di interventi previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione, anche mediante modifica delle procedure applicabili con facoltà di revoca e di riassegnazione dei finanziamenti;

Considerato che la Campania è caratterizzata da una situazione di crisi dell'apparato produttivo particolarmente grave, specialmente per i rilevanti effetti sui livelli di disoccupazione, mediamente oltre il 22%, tali da richiedere urgenti e mirate azioni da parte dell'intervento pubblico, per cui appare urgente ed indispensabile provvedere al più celere riavvio dell'attuazione del programma triennale *ex lege* n. 80/84, il quale, più direttamente finalizzato ad obiettivi di sviluppo, concorra anche a valorizzare le iniziative volte a far fronte alle riconosciute, maggiori situazioni di crisi produttiva ed occupazionale esistenti nell'area regionale;

Tenuto conto, altresì, delle intese di programma sottoscritte dalla regione Campania e dai Ministri interessati, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per lo sviluppo dell'occupazione, volte ad attivare interventi urgenti per fare fronte alle situazioni di maggiore emergenza occupazionale e dell'apparato produttivo in Campania;

Sentito il Presidente della giunta regionale della Campania, all'uopo chiamato a partecipare alla seduta di questo Comitato;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Gli interventi compresi nel programma triennale 1985-87 della regione Campania non risultanti attuati o in corso sono sospesi ai fini della verifica della rispettiva fattibilità e della revisione e aggiornamento complessivo del programma stesso.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il presidente della giunta regionale della Campania, entro novanta giorni dalla presente deliberazione, presenta al CIPE la proposta di revisione complessiva e di aggiornamento del programma triennale di interventi 1985-87 da attuare nel triennio 1994-96 in base ai criteri ed alle direttive e obiettivi di seguito indicati.

3. La revisione e l'aggiornamento, sono improntati ai seguenti criteri: della diretta riconnessione delle azioni da attivare ai prioritari indirizzi di sviluppo economico e sociale riconosciuti a suo tempo come tali in sede regionale e della attuabilità degli interventi entro l'arco triennale di riferimento.

4. In particolare, la revisione del programma triennale, nell'assicurare il massimo riscontro alle istanze di sviluppo regionale, con riferimento agli indirizzi in tal senso espressi dalla regione Campania per settori ed ambiti territoriali richiamati al successivo punto 6, tiene conto *(a)* del tempo trascorso e dell'evoluzione subita dal contesto sociale ed economico-territoriale di riferimento, anche per effetto delle stesse iniziative della ricostruzione post-terremoto; *(b)* della completezza ed unitarietà degli interventi; *(c)* della diretta misurabilità dei loro effetti economico-sociali; *(d)* della efficienza della azione amministrativa dei vari soggetti istituzionali interessati. Nel quadro di tali direttive l'iniziativa di rilancio del processo di sviluppo regionale deve in special modo armonizzarsi con l'esigenza di *(e)* offrire immediate risposte ai più rilevanti aspetti della particolare situazione di crisi produttiva ed occupazionale della regione.

5. Il programma triennale 1994-96 si articola in azioni di intervento, anche costituite da un complesso di attività e/o opere, dirette ad uno specifico obiettivo tecnicamente ed economicamente valutabile con riferimento alle finalità ed all'articolazione del programma stesso. La relativa proposta da sottoporre al CIPE ai sensi del precedente punto 2 indica i contenuti delle singole azioni, i soggetti interessati e il soggetto responsabile dell'attuazione, l'ammontare di massima della spesa di parte pubblica occorrente alla loro attuazione.

6. Il programma triennale 1994-96 di interventi nella regione Campania, di cui alla legge n. 80/84, è articolato in azioni direttamente commisurate ai seguenti indirizzi ed obiettivi prioritari dello sviluppo regionale:

riequilibrio economico-territoriale, nelle sue essenziali componenti del decongestionamento della conurbazione costiera e dello sviluppo delle aree interne; in questo ambito si pongono con maggior rilievo, nelle aree disastrate dal sisma, quello della integrazione territoriale e funzionalizzazione dei collegamenti con i nuovi nuclei di insediamento industriale; nelle aree interne appenniniche, quello della rottura delle residue condizioni di isolamento; nell'area metropolitana di Napoli, la razionalizzazione del sistema di mobilità e della riqualificazione dei principali servizi pubblici;

salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente, che appare prioritariamente perseguibile attraverso gli interventi più urgenti di bonifica e riqualificazione delle aree degli insediamenti industriali dismessi o in via di dismissione e la dismissione degli impianti a maggiore rischio ambientale; il riassetto gestionale dei maggiori impianti di depurazione, anche al fine della economica utilizzazione delle acque restituite; il riordino funzionale del sistema degli approvvigionamenti idrici nell'area conurbata costiera e l'integrazione delle infrastrutture acquedottistiche nelle aree interne; l'avvio a realizzazione del sistema regionale di parchi naturali ed ambientali;

valorizzazione delle risorse localizzate, che comprende in particolare:

il recupero dell'agricoltura ad un ruolo più significativo nell'equilibrio economico regionale, con speciale riferimento al riordino delle produzioni orticole e frutticole; al potenziamento e razionalizzazione dell'irrigazione regionale attraverso la estensione delle risorse irrigue nelle aree collinari interne, l'introduzione della irrigazione di soccorso nei bacini montani, l'ammodernamento dell'irrigazione nelle pianure costiere;

la riqualificazione ed il rilancio dell'offerta turistica, essenzialmente incentrata sulla realizzazione di mete attrezzate alternative alle tradizionali mete di concentrazione dell'offerta turistica, atte ad orientare la domanda del turismo di escursione e del tempo libero; sul potenziamento dei porti turistici, in raccordo con il riordino del sistema degli approdi; sulla realizzazione delle attrezzature complementari alle strutture ricettive e sull'ampliamento dell'offerta turistica al complesso delle risorse ambientali fruibili nelle aree di più antico sviluppo turistico della penisola sorrentina e della costiera amalfitana di cui alla legge regionale n. 35/1987;

sostegno dell'apparato produttivo industriale esistente, con particolare riferimento al rafforzamento delle piccole e medie industrie e delle imprese artigiane, che riguarda innanzitutto, nelle aree disastrate, il recupero di funzionalità ed il sostegno degli insediamenti industriali di recente costituzione; nelle altre aree regionali, l'attuazione di progetti per il sostegno e/o la riconversione delle piccole e medie industrie dell'indotto dei maggiori comparti industriali in crisi; il sostegno e la promozione mercantile delle strutture produttive tipiche nel comparto agro-alimentare e degli altri comparti rilevanti per il ruolo assolto nell'assetto produttivo ed occupazionale della regione;

innesco di nuove occasioni di sviluppo produttivo capaci di determinare nuove occasioni di investimento e di occupazione concernenti essenzialmente il rilancio dei

centri di ricerca applicata nei settori aerospaziale ed agro-alimentare, nonché, in particolare, l'avvio a realizzazione dei parchi scientifici e tecnologici.

7. I progetti e/o i programmi operativi delle azioni programmatiche sono presentati dai soggetti responsabili, per il tramite della regione Campania, al Ministro del bilancio e della programmazione economica il quale, sentito il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici nei casi opportuni, li propone al CIPE per l'assegnazione del finanziamento occorrente, anche coordinando i singoli progetti con altri interventi a valere sui programmi per lo sviluppo delle aree depresse e quelli oggetto di cofinanziamento comunitario. Nell'ambito delle risorse riprogrammabili ai sensi del precedente punto 2 una quota non superiore al 2,5% è riservata ai costi di predisposizione dei progetti e/o programmi operativi degli interventi.

8. Il CIPE provvede all'assegnazione dei finanziamenti alle singole azioni di intervento sulla base dei relativi progetti e/o programmi operativi, tenuto conto della loro congruenza tecnico-economica e della loro funzionalità rispetto agli obiettivi di riferimento. Entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al precedente punto 2 il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede, altresì, alla erogazione della residua quota finanziaria di cui alla deliberazione CIPE del 30 dicembre 1992.

9. All'attuazione dei progetti può procedersi mediante accordi tra i soggetti pubblici interessati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero tra i soggetti pubblici e privati, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

10. La realizzazione di opere è in ogni caso subordinata alla determinazione ed attivazione del soggetto competente ad assicurarne la gestione con la relativa disciplina.

11. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede alla costituzione, presso la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica, di un comitato tecnico di coordinamento per l'attuazione della presente deliberazione, al quale partecipano funzionari all'uopo designati dalla regione Campania. Per il programma nel suo complesso e per ciascuna azione il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di intesa con il presidente della giunta regionale della Campania, adotta idonee iniziative per assicurare il sistematico monitoraggio e controllo dell'attuazione.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato. SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 19

94A1629

DELIBERAZIONE 19 gennaio 1994.

Riparto di una prima quota delle disponibilità di bilancio destinate agli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/96;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Visto il decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno»;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994);

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 2, del citato decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, con il quale viene disposto che il Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/93 viene ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 22, con il quale vengono disposte ulteriori modifiche ed integrazioni alla normativa concernente l'operatività del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/93;

Considerato che per l'anno 1994 si rendono disponibili le seguenti risorse finanziarie:

lire 7.385 miliardi, che si riducono a lire 7.135 miliardi per effetto delle riduzioni di lire 100 miliardi disposta dall'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 506/93 e di lire 150 miliardi disposta dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 22/1994 quale dotazione del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993;

lire 3.000 miliardi quale importo stimato dei mutui attivabili a valere sulla autorizzazione per complessive lire 10.000 miliardi di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'immediato avvio di operatività delle amministrazioni subentranti nelle competenze già attribuite ai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Sentite le amministrazioni interessate;

Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Udito, altresì, l'intervento del Sottosegretario di Stato al Tesoro, con il quale viene acquisito il prescritto concerto sulla proposta sopra indicata;

Delibera:

1. A valere sulle complessive somme indicate in premessa è disposta una prima assegnazione, a titolo di anticipazione per l'anno 1994, in favore delle amministrazioni indicate nell'allegata tabella per gli importi ivi previsti.

2. Il riparto delle predette somme tiene conto dei seguenti criteri:

a) prosecuzione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, del perseguimento degli obiettivi della politica strutturale comune;

b) definizione delle obbligazioni e degli impegni assunti dai soppressi organismi del cessato intervento straordinario non liquidati dal commissario liquidatore dell'Agensud;

c) definizione degli impegni pluriennali assunti in base a contratti di programma, accordi e intese di programma stipulati in attuazione della legislazione sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Le residue disponibilità per l'anno 1994 formeranno oggetto di successiva delibera di riparto, sulla base dei medesimi criteri di cui al punto 2. A tal fine le amministrazioni comunicano al Ministero del bilancio e della programmazione economica e al Ministero del tesoro, entro il 15 giugno, l'ammontare dei pagamenti effettuati da parte dei centri finali di spesa e la stima degli ulteriori pagamenti da effettuare entro la fine dell'anno 1994.

4. Le disponibilità relative agli anni 1995 e seguenti formeranno oggetto di successiva delibera di riparto che verrà adottata entro il 15 marzo 1994.

5. L'assegnazione ai Ministeri competenti delle somme di cui ai punti 19-*bis*, 34-*bis* e 41-*bis* dell'allegata tabella resta subordinata alla previa acquisizione al bilancio dello Stato di risorse corrispondenti derivanti dal netto ricavo dei mutui stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 415/1992, convertito dalla legge n. 488/1992.

Roma, 19 gennaio 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 25

ALLEGATO

Finalità	Riferimenti normativi	Anticipazioni (in miliardi)
Presidenza del Consiglio dei Ministri		
1. Esigenze di funzionamento e programmi di attività del FORMEZ	Art. 6, comma 1, lettera *e)*, decreto legislativo n. 96/93, per la parte modificata dall'art. 12, del decreto-legge n. 506/93; art. 11, commi 1 e 2, decreto-legge n. 506/93	50,000
2. Contributo a favore della SVIMEZ . .	Art. 11, comma 4, decreto-legge n. 506 del 1993	3,000
3. Gestione e sviluppo del Centro elaborazione dati trasferito alla Autorità per l'informatica	Art. 10, comma 4, decreto-legge n. 506 del 1993 e art. 1, comma 4, decreto legislativo n. 39/93	7,000
4. Compensi per lavoro straordinario del personale addetto al Centro di cui al punto 3		0,300
5. Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale del personale addetto al Centro di cui al punto 3		0,100
6. Compensi per lavoro straordinario del personale (Dipartimento servizi tecnici nazionali)		0,030
7. Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale (Dipartimento servizi tecnici nazionali)		0,010

	Finalità	Riferimenti normativi	Anticipazioni (in miliardi)
	Ministero del tesoro		
8	Trasferimenti alla Cassa depositi e prestiti . . .	Art 8, comma 7, decreto legislativo n 96 del 1993 e art 1, comma 3, decreto-legge n. 506/93, art 9, comma 5-*bis* e 5-*quinquies*, decreto legislativo n. 96/93, aggiunto con l'art 1, comma 1. del decreto-legge n 506/93	500 000
9	Rimborsi alla Cassa depositi e prestiti . . .	(Come da punto 8)	1 122,227
10	Conferimenti al Fondo di rotazione dell'INSUD. .	Art 11, comma 2, decreto legislativo n 96/93	29.500
11	Conferimenti ai Fondi di rotazione delle società di forestazione già controllate dalla FINAM	Art 11, comma 4, legge n 491/93	29.300
12	Esigenze della gestione liquidatoria dell'Agensud . . .	Art 10, decreto-legge n 506/93	62,000
13	Esigenze connesse alla costituzione della o delle società per azioni per la gestione delle acque	Art 10, comma 1 e 2, decreto legislativo n 96 93	10,000
14	Ammortamento dei prestiti obbligazionari emessi da enti creditizi per il finanziamento di iniziative industriali nel Mezzogiorno	Art 10 della legge n 64/86	50.207
15	Esigenze del Provveditorato generale dello Stato	Art 10 comma 3 e 4, decreto-legge n 506/93	50,000
	Ministero del bilancio e della programmazione economica		
16	Rimborsi a INPS e INAIL per riduzione dei contributi agricoli unificati (competenza temporanea)	Art 14, legge n 64/86, art 19, comma 4, decreto legislativo n. 96/93	500.000
17	Interventi promozionali nei settori dell'agricoltura e del turismo (competenza temporanea)	Art 19, comma 4, decreto legislativo n 96/93	30,000
18	Progetti FIO in gestione diretta (competenza temporanea)	Art 19, comma 4, decreto legislativo n 96/93	50.000
19	Accordi di programma, contratti di programma e di impresa, intese di programma	Art 1, comma 3, lettera *a)*, decreto-legge n. 415/92 conv con modif nella legge n 488/92, e art 5, comma 1, decreto-legge n 506 93	500,000
19 - *bis*	Accordi di programma, contratti di programma e di impresa, intese di programma	Art 1, comma 2, decreto-legge n 415/92 conv in legge n. 488/92, e art 6, comma 4, decreto-legge n 22/94	200.000
20	Studi relativi a progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo	Art 1 comma 8 decreto-legge n 415/92 conv con modif nella legge n 488/92	1.000
21	Funzionamento dell'Osservatorio delle politiche regionali	Art 4, comma 4, decreto legislativo n 96/93	1,000
22	Potenziamento del Nucleo ispettivo	Art 8, comma 3, decreto-legge n 506/93	
23	Compensi ad esperti	Art 19, comma 7, decreto legislativo n 96/93, come sostituito con l'art 10, comma 6, decreto-legge n 506/93	0 150
24	Interventi di competenza delle regioni		400,000
25	Spese per studi, indagini e ricerche.	Comprese quelle di cui all'art 1, comma 4, decreto-legge n 581/84 conv. con modif, nella legge n 775/84	2 500
26	Retribuzioni al personale iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento	Art. 14, comma 1 e 4, decreto legislativo n 96/93 come sostituito dall'art 7, decreto-legge n 506/93 e art 8, commi 1 e 2, decreto-legge n 506/93 compreso il Comitato per l'imprenditorialità giovanile	143,000
27	Compensi per lavoro straordinario al personale iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento		1,900
28	Missioni nel territorio nazionale del personale iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento		0,600
	Ministero dei lavori pubblici		
29	Esigenze connesse agli interventi del Ministero	Art 9, commi 1, 3 e 4, decreto legislativo n 96 93, art. 9, comma 5-*bis*, decreto legislativo n. 96 93, aggiunto con l'art 3 del decreto-legge n. 506/93	1 000,000
30	Compensi al Commissario «ad acta», ai componenti della commissione consultiva ed ai consulenti giuridici	Art 9, comma 5-*sexies*, decreto legislativo n 96 93, aggiunto con l'art 3 del decreto-legge n 506/93	0,250
31.	Compensi per lavoro straordinario		1,000
32	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale		0,280

Finalità	Riferimenti normativi	Anticipazioni (in miliardi)
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:		
33. Trasferimenti alle regioni per la concessione di agevolazioni alle imprese artigiane	Art. 1, comma 3, lettera *d)*, decreto-legge n. 415/92 conv. in legge n. 488/92	100.000
34. Agevolazioni alle attività produttive	Art. 1, commi 1 e 3, decreto-legge n. 415/92, conv. in legge n. 488/92	1.500.000
34-*bis*. Agevolazioni alle attività produttive	Art. 1, comma 2, decreto-legge n. 415/92, conv. in legge n. 488/92 e art. 6, comma 4, decreto-legge n. 22/94	1.200.000
35. Esigenze di funzionamento e programmi di attività dell'IASM	Art. 11, comma 4, decreto legislativo n. 96/93 e art. 9, comma 1, decreto-legge n. 506/93	24.000
36. Compensi per lavoro straordinario		1.000
37. Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale		0.300
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:		
38. Piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno	Legge n. 113/86; art. 12, comma 2, e art. 19, comma 5, decreto legislativo n. 96/93 come modif. da art. 6, comma 3, decreto-legge n. 22/94	80.000
39. Compensi per lavoro straordinario		0.006
40. Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale		0.002
Ministero dell'università e della ricerca scientifica:		
41. Prosecuzione degli interventi di competenza del Ministero	Art. 1, comma 1 e 3, decreto-legge n. 415/92, conv. in legge n. 488/92, e art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 96/93, come parzialmente modif. dall'art. 12, comma 1, decreto-legge n. 506/93	350.000
41-*bis*. Nuovi interventi di competenza del Ministero	Art. 1, comma 2, decreto-legge n. 415/92, conv. in legge n. 488/92, e art. 6, comma 4, decreto-legge n. 22/94	100.000
42. Trasferimenti al CIRA	Legge n. 184/89	50.000
43. Compensi per lavoro straordinario		0.050
44. Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale		0.013
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:		
45. Interventi in materia di acque irrigue ed invasi strettamente finalizzati all'agricoltura	Art. 10, comma 6, decreto legislativo n. 96/93	216.000
46. Compensi per lavoro straordinario		0.045
47. Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale		0.013
	Totale complessivo	8.366.783

94A1628

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 8 marzo 1994.

Adozione del regolamento recante disposizioni in ordine alle modalità di pubblicazione ed al contenuto dell'annuncio relativo agli accordi parasociali di cui all'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149. (Delibera n. 7835).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, così come sostituito dall'art. 6, lettera *b)*, del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 75;

Delibera:

È approvato l'unito regolamento recante disposizioni in ordine alle modalità di pubblicazione ed al contenuto dell'annuncio relativo agli accordi parasociali di cui all'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

Il presente regolamento consta di sette articoli.

La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Il regolamento annesso alla presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1994

Il presidente: BERLANDA

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE ED AL CONTENUTO DELL'ANNUNCIO RELATIVO AGLI ACCORDI PARASOCIALI DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 4, DELLA LEGGE 18 FEBBRAIO 1992, N. 149.

Art. 1.

Fonti legislative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

Art. 2.

Definizioni

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) «azioni» indica le azioni con diritto di voto emesse da società con azioni quotate in borsa o negoziate nel mercato ristretto;

b) «accordo» indica qualunque patto o accordo che comporti per i soggetti aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, ivi compresi quelli finalizzati a dare unicità di indirizzo alla gestione sociale, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero che sia volto all'acquisto concertato delle stesse;

c) «Consob» designa la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Art. 3.

Modalità di pubblicazione dell'annuncio

1. L'annuncio di cui all'art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, è diffuso mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del relativo accordo. Copia dell'annuncio è ricevuta dalla Consob contestualmente all'invio agli organi di stampa per la pubblicazione. L'annuncio è pubblicato nelle pagine economiche dei predetti quotidiani con veste tipografica idonea a consentirne un'agevole lettura.

2. Al momento dell'inoltro, a cura di uno dei soggetti aderenti all'accordo, della documentazione di cui al comma 1, sono indicati i quotidiani sui quali l'annuncio è pubblicato.

Art. 4.

Contenuto dell'annuncio

1. L'annuncio contiene le seguenti indicazioni:

a) il tipo di accordo e le relative finalità;

b) i soggetti aderenti all'accordo precisando il numero di azioni da ciascuno conferite e la percentuale da queste rappresentata rispetto sia al numero totale di azioni conferite sia al numero totale di azioni emesse della medesima categoria, nonché il numero di azioni eventualmente possedute dai predetti soggetti e non conferite;

c) l'eventuale soggetto che possa, tramite l'accordo, esercitare il controllo sulla società.

2. L'annuncio contiene altresì i seguenti elementi informativi ove previsti dal relativo accordo:

a) l'indicazione dell'esistenza di vincoli alla cessione delle azioni conferite, alla sottoscrizione e all'acquisto di nuovi titoli, precisando, nell'ipotesi affermativa, le principali modalità previste per il compimento di atti negoziali relativi a dette azioni;

b) l'indicazione se le azioni conferite restano nella disponibilità degli aderenti all'accordo ovvero sono depositate presso la società o altri soggetti. In tale ultima ipotesi è indicato il soggetto depositario;

c) l'indicazione degli organi dell'accordo, individuandone criteri e modalità di composizione, i casi previsti di convocazione ed i compiti attribuiti;

d) l'indicazione delle materie oggetto dell'accordo;

e) le maggioranze previste per l'assunzione delle decisioni sulle materie oggetto dell'accordo, precisando se i soggetti aderenti debbano conformare il loro comportamento in sede consiliare e/o assembleare a quanto convenuto;

f) qualora siano previsti esclusivamente obblighi o facoltà di consultazione reciproca, precisare in quali occasioni i soggetti aderenti sono tenuti o invitati a consultarsi e se esista l'impegno a tenere, in sede consiliare e/o assembleare, comportamenti uniformi alle decisioni emerse;

g) l'indicazione delle clausole relative alla durata, al rinnovo e alla disdetta dell'accordo;

h) l'indicazione dell'esistenza di penali per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo.

3. L'annuncio è integrato da ogni ulteriore indicazione o elemento informativo che risulti necessario ai fini di una compiuta valutazione del relativo accordo.

Art. 5.

Modifiche all'accordo

1. Eventuali modifiche all'accordo che comportano variazioni al contenuto dell'annuncio pubblicato sono diffuse e comunicate alla Consob secondo le modalità stabilite dall'art. 3, entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

2. Il nuovo annuncio è redatto in modo da consentire comunque una compiuta valutazione dell'accordo in conseguenza delle modifiche intervenute.

Art. 6.

Poteri della Consob

1. Ove necessario per consentire una compiuta valutazione dell'accordo la Consob può chiedere integrazioni e modifiche all'annuncio pubblicato.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Gli accordi già esistenti sono comunicati alla Consob, ove non siano stati già trasmessi, entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'annuncio avente ad oggetto l'accordo già esistente è redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 e diffuso, mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento o, se precedente, almeno cinque giorni prima della data prevista per l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'annuncio è pubblicato nelle pagine economiche dei predetti quotidiani con veste tipografica idonea a consentirne un'agevole lettura.

3. Contestualmente alla sua diffusione, l'annuncio di cui al comma 2 è comunicato alla Consob con l'indicazione dei quotidiani sui quali è pubblicato.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

94A1718

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 15, recante: «Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia».

Il decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 15, recante: «Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 1994.

94A1720

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modificazioni ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 14 del 24 febbraio 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «LEUCAT» vaccino purificato inattivato della leucosi felina.

Titolare A.I.C.: Rhone-Merieux Lione (Francia) rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1, codice fiscale 05995030151.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento di Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 blister monodose con 1 siringa precaricata di vaccino liquido, numero di A.I.C. 100118013;

scatola da 10 dosi (10 flaconi di vaccino liquido), numero di A.I.C. 100118025.

Composizione: ogni dose da 1 ml contiene: virus purificato inattivato della leucosi felina, min. 0,80 (espresso in potere relativo in rapporto ad un vaccino di riferimento) in sospensione in una soluzione salina tamponata q.b. a 1,00 ml.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione dei gatti contro la leucosi felina.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decreto n. 15 del 24 febbraio 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «DURAMUNE PC» vaccino contro le infezioni da parvovirus e da coronavirus del cane.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Laboratories. Fort Dodge, Iowa - U.S.A., rappresentato in Italia dalla società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore:

produzione e controlli: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Sligo (Irlanda) con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento anche da parte della società Farmaceutici Gellini, nello stabilimento consortile di Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio contenente 1 flacone di vaccino da 1 ml (1 dose), numero di A.I.C. 100114014;

scatola contenente 29 flaconi di vaccino da 1 dose (20 dosi), numero di A.I.C. 100114026.

Composizione/dose (1 ml):

principio attivo: sospensione di coronavirus del cane, inattivati (titolo: non meno di $10^{5.0}$ FAID50/dose, prima dell'inattivazione) 0,5713 ml; sospensione di parvovirus del cane, vivi attenuati (titolo: non meno di $10^{4.5}$ FAID50/dose) 0,1062 ml;

altri componenti: adiuvante; EDTA; NaOH 1 N; gentamicina (mg 50/ml); amfotericina B (mg 5/ml); mertiolato 10%; acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni: profilassi delle infezioni gastroenteriche causate da parvovirus e da coronavirus in cani sani.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decreto n. 16 del 24 febbraio 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «MYXILIN+EDS» vaccino inattivato trivalente contro la sindrome da calo di ovodeposizione (EDS '76), la malattia di Newcastle (pseudopeste aviare) e la bronchite infettiva aviare.

Titolare A.I.C.: Pitman-Moore Ltd - Harefield, Middlesex - Gran Bretagna, rappresentata in Italia dalla società Pitman-Moore S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via Golosine, 2/B, codice fiscale 00968340232.

Produttore: Evans Biologicals Ltd Speke, Liverpool (Gran Bretagna).

Confezione autorizzata e numeri di A.I.C.:

sacchetti di plastica polietilenica, a chiusura ermetica termosaldata, da 500 ml (1000 dosi), numero di A.I.C. 100116021.

Composizione quantitativa % v/v:

principi attivi: virus della sindrome da calo di ovodeposizione (EDS '76), ceppo 127 inattivato 19,150; virus della malattia di Newcastle, ceppo Ulster inattivato 19,150; virus della bronchite infettiva aviare ceppo Massachusetts 41 inattivato 19,150;

altri componenti: polisorbato 80 B; sodioetilmercurio tiosalicilato (thiomersal BP) (soluzione 10% p/v); olio minerale leggero USP; sorbitan monooleato BP (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

titolo dell'inattivazione chimica: virus della sindrome da calo di ovodeposizione (EDS '76) $10^{4.0}$ EID50/dose; virus della malattia di Newcastle $10^{7.5}$ EOID50/dose; virus della bronchite infettiva aviare $10^{7.5}$ EID50/dose:

potenza attività: antigene vaccinale della sindrome da calo di ovodeposizione (EDS '76) >1024 HAU/dose; antigene vaccinale della malattia di Newcastle >512 HAU/dose; antigene vaccinale della bronchite infettiva aviare HI 5,6 log_2/dose.

Indicazioni terapeutiche: è un vaccino trivalente per l'immunizzazione primaria nei confronti del virus della sindrome da calo di ovodeposizione (EDS 76) e per l'immunizzazione di richiamo nei confronti del virus della malattia di Newcastle e del virus della bronchite infettiva aviare delle pollastre, produttrici di uova da consumo alimentare, prima della fase di ovodeposizione.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decreto n. 17 del 24 febbraio 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «NAFPENZAL A-SCIUTTA».

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

scatola da 4 siringhe iniettori ogni siringa da 3 g, numero di A.I.C. 100135019.

Composizione: ogni siringa-iniettore da 3 g contiene: benzilpenicillina procaina (=300.000 U.I.) 297,92 mg; nafcillina sodica monoidrato (=nafcillina 100 mg) 121,95 mg; diidrostreptomicina solfato (diidrostreptomicina 100 mg) 134,23 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di infezioni subcliniche preesistenti e di reinfezioni che possono verificarsi durante il periodo di asciutta.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decreto n. 18 del 24 febbraio 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «PUPPYSHOT BOOSTER» vaccino contro le infezioni del cane causate da virus del cimurro, adenovirus tipo 2 (epatite infettiva e laringotracheite infettiva), virus della parainfluenza, parvovirus, coronavirus e da leptospira spp.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Laboratories Fort Dodge, Iowa - U.S.A., rappresentato in Italia dalla società Farmaceutici Gellini S.p.a, con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore:

produzione e controlli: società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Sligo (Irlanda) con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento anche da parte della società Farmaceutici Gellini, nello stabilimento consortile di Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio contenente 1 flacone di vaccino liofilizzato da 1 dose + 1 flacone da 1 ml (1 dose) di vaccino liquido, numero di A.I.C. 100111018;

scatola contenente 10 flaconi di vaccino liofilizzato da 1 dose cad. + 10 flaconi da 1 ml (1 dose) cad. di vaccino liquido, numero di A.I.C. 100111020.

Composizione:

a) vaccino liofilizzato (Duramune DA2PPv):

principi attivi: sospensione di virus del cimurro del cane, vivi attenuati (titolo: non meno di $10^{3,3}$ FAID50/dose) 0,4000 ml; sospensione di virus della parainfluenza del cane, vivi attenuati (titolo: non meno di $10^{5,0}$ TCID50/dose) 0,2410 ml; sospensione di parvovirus del cane, vivi attenuati (titolo: non meno di $10^{4,5}$ FAID50/dose) 0,1062 ml; sospensione di adenovirus tipo 2 del cane, vivi attenuati (titolo: non meno di $10^{3,4}$ TCID50/dose) 0,0018 ml;

altri componenti: stabilizzante; gentamicina (50 mg/ml); NaOH 10 N; amfotericina B (5 mg/ml) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

b) vaccino liquido (Duramune CV-K-LCI):

principi attivi: sospensione di coronavirus del cane, inattivati (titolo: non meno di $10^{5,0}$ FAID50/dose, prima dell'inattivazione) 0,3333 ml; sospensione di Leptospira canicola, inattivate (titolo: non meno di $3,3 \times 10^{8}$/dose, prima dell'inattivazione) 0,1190 ml; sospensione di leptospira icterohaemorrhagiae, inattivate (titolo: non meno di $3,6 \times 10^{8}$/dose, prima dell'inattivazione) 0,1190 ml;

altri componenti: adiuvante; EDTA; NaPOH 1 N; gentamicina (50 mg/ml); amfotericina B (5 mg/ml); mertiolato 10%; acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi del cimurro, dell'epatite infettiva causata da adenovirus tipo 1, infezioni respiratorie causate da adenovirus tipo 2 (laringotracheite infettiva) e da virus della parainfluenza, delle infezioni gastroenteriche causate da parvovirus e da coronavirus e delle leptospirosi in cani sani.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decreto n. 19 del 24 febbraio 1994

Prodotto medicinale per uso veteriario «DURAMUNE CV-K» vaccino contro le infezioni da coronavirus del cane.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Laboratories Fort Dodge, Iowa - U.S.A., rappresentato in Italia dalla società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore:

produzione e controlli: società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Sligo (Irlanda) con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento anche da parte della società Farmaceutici Gellini, nello stabilimento consortile di Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C:

astuccio contenente flacone di vaccino da 1 ml (1 dose), numero di A.I.C. 100113012;

scatola contenente 20 flaconi di vaccino da 1 ml (20 dosi), numero di A.I.C. 100113024.

Composizione: 1 ml di vaccino contiene:

principo attivo: sospensione di coronavirus del cane (titolo: non meno di $10^{5,0}$ FAID50/dose, prima dell'inattivazione) 0,5713 ml;

altri componenti: adiuvante; EDTA; NaOH N; gentamicina (mg 50/ml); amfotericina B (mg 5/ml); mertiolato 10%; acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni: profilassi delle infezioni gastroenteriche causate da coronavirus in cani sani.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decreto n. 20/94 del 24 febbraio 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «RAPISON P.A.» (desametasone sodio fosfato):

a) Titolare A.I.C.: Azienda terapeutica italiana - ATI S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà, 1, codice fiscale 00416510287.

b) Produttore: il titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna).

c) Confezioni autorizzate e numero di A.I.C:

scatola da 2 flaconi da 2 ml, numero di A.I.C 100055045.

d) Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: desametasone sodio fosfato 2,63 mg (pari a desametasone 2,00 mg);

eccipienti: sodio metabisolfito 1,0 mg; sodio metile p-idrossibenzoato 1,5 mg; sodio propile p-idrossibenzoato 0,15 mg; sodio fosfato 2,5 mg; acqua p.p.i. q.b. a 1 ml.

e) Indicazioni terapeutiche: stati di shock; patologie metaboliche (tossiemie gravidiche, sindromi ipoglicemiche, eclampsie post-partum, generici stati di stress); sindromi dolorifiche, stati infiammatori, malattie allergiche e autoimmuni; sindromi respiratorie (forme asmatiche, enfisemi polmonari, insufficienza respiratoria con o da broncospasmo); sindromi locomotorie (artrosi, artriti, tenosinoviti, tendiniti, bursiti, distorsioni); sindromi oculari (congiuntiviti, uveiti, iriti, iridocicliti); sindromi cutanee (dermatiti, dermatosi, prurito «sine materia»); patologie varie (coadiuvante nel trattamento dell'edema cerebrale, di stati tossici e di neoplasie).

f) Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decreto n. 21/94 del 24 febbraio 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «RAPISON» (desametasone sodio fosfato):

a) Titolare A.I.C.: Azienda terapeutica italiana - ATI S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà, 1, codice fiscale 00416510287.

b) Produttore: il titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna).

c) Confezioni autorizzate e numero di A.I.C:
flacone da 50 ml, numero di A.I.C 100055021.

d) Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: desametasone sodio fosfato 2,63 mg (pari a desametasone 2,00 mg);

eccipienti: sodio metabisolfito 1,0 mg; sodio metile p-idrossibenzoato 1,5 mg; sodio propile p-idrossibenzoato 0,15 mg; sodio fosfato 2,5 mg; acqua p.p.i. q.b. a 1 ml.

e) Indicazioni terapeutiche: stati di shock; patologie metaboliche (chetosi, tossiemie gravidiche, sindromi ipoglicemiche, collassi puerperali, eclampsie post-partum, generici stati di stress); sindromi dolorifiche, stati infiammatori; malattie allergiche e autoimmuni; sindromi respiratorie (forme asmatiche, enfisemi polmonari, insufficienza respiratoria con o da broncospasmo); sindromi locomotorie (artrosi, artriti, tenosinoviti, tendiniti, bursiti, distorsioni, rifondimento, laminite); sindromi oculari (congiuntiviti, uveiti, iriti, iridocicliti); sindromi cutanee (dermatiti, dermatosi, prurito «sine materia»); patologie varie (coadiuvante del trattamento dell'edema cerebrale, di stati tossici e di neoplasie).

f) Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Decreto n. 22 del 24 febbraio 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «IMAVEROL».

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), Lungomare Pirandello, 8 e sede amministrativa in Agrate Brianza (Milano), Centro direzionale Colleoni - Palazzo Orione, 2, codice fiscale 01988770150.

Produttore: Janssen Pharmaceutica N.V. Beerse (Belgio).

Confezioni autorizzate, e numero di A.I.C:

soluzione emulsionabile e per uso topico 100 ml, numero di A.I.C. 100078017;

soluzione emulsionabile per uso topico 1000 ml, numero di A.I.C. 100078029.

Composizione:

principo attivo: enilconazolo 100 mg;

altri componenti: polisorbato 20; sorbitan monolaurato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle dermatofitosi del cane.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decreto n. 23/94 del 24 febbraio 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «IB+ND VACCINO NOBILIS - Ma5+Hitchner B1», vaccino vivo liofilizzato contro la bronchite infettiva e la pseudopeste aviare dei polli:

a) Titolare A.I.C.: Intervet Internazionale B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

b) Produttore: il titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

c) Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

1 flacone da 1000 dosi, numero di A.I.C. 100130018;

10 flaconi da 1000 dosi, numero di A.I.C. 100130044;

10 flaconi da 2500 dosi, numero di A.I.C. 100130057.

d) Composizione: ogni flacone contiene per dose/pollo:

virus della bronchite infettiva, ceppo Ma5 non meno di $10^{3.5}$ EID_{50};

virus della pseudopeste aviare ceppo Hitcher B1 non meno di $10^{5.5}$ EID_{50};

e) Indicazioni terapeutiche: immunizzazione di polli sani contro il tipo Massachusetts o tipi sierologicamente correlati della bronchite infettiva e contro la pseudopeste aviare.

f) Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Decreto n. 24 del 24 febbraio 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «NOXAPRIM».

Titolare A.I.C.: Beltapharm S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via L. Ariosto, 13, codice fiscale 06405710150.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C. Acme S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (Reggio Emilia), via Aspromonte, 3, codice fiscale 01305480350;

produttore: la produzione ed il controllo continuano ad essere effettuati dalla società Beltapharm, nello stabilimento di Cusano Milanino (Milano) che effettuerà, ora, anche le operazioni terminali di confezionamento.

Confezioni e numeri di A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione da 5 siringhe da 40 g cadauna di pasta orale alla quale viene attribuito il numero di A.I.C. 100151012, in sostituzione della confezione 10 bustine da 20 g di pasta orale, registrazione n. 27901.

Decreto n. 25 del 24 febbraio 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «SOCATIL».

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy A.G. - Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese) s.s. n. 233 km. 20,5, codice fiscale 00826480154.

Modifiche apportate:

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della confezione da 50 g alla quale viene attribuito il numero di A.I.C. 100132024.

Decreto n. 26 del 24 febbraio 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «RHINIFFA» vaccino inattivato con adiuvante contro la rinite atrofica dei suini.

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux di Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1, codice fiscale 05995030151.

Modifiche apportate:

denominazione: il prodotto medicinale per uso veterinario è ora denominato «Rhiniffa T» vaccino inattivato, con adiuvante, contro la rinite atrofica dei suini;

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

ogni dose (2 ml) della preparazione vaccinale contiene: bordetella bronchiseptica (ceppo tossinogeno) q.b. per ottenere nella cavia una sieroconversione $>0,9$ log 10; pasteurella multocida (ceppo tossinogeno) q.b. per ottenere nella cavia una sieroconversione $>0,9$ log 10; anatossina dermonecrotica di pasteurella multocida min. 2 ug; adiuvante: idrossido di alluminio $1,4 + 0,2$ mg;

altri componenti: formaldeide; sodio etil mercurio tiosalicilato; soluzione di cloruro di sodio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Numeri di A.I.C.:

alle confezioni di seguito elencate viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

flacone da 10 ml (5 dosi), numero di A.I.C. 100119015;

flacone da 50 ml (25 dosi), numero di A.I.C. 100119027.

I lotti già prodotti con la precedente denominazione, composizione e contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla scadenza

Decreto n. 27 del 24 febbraio 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «TRIMETHOSULFA ORALE»

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori TREI S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Modena, via P. Bembo, 12 codice fiscale 00177780350

Modifiche apportate

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

100 ml contengono: principio attivo invariato,

altri componenti: N,N dimetilacetamide; polietilenglicole 200, sodio formal solfoss., sodio idrossido sol. 33%, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

Confezionamento: il confezionamento della specialità medicinale è ora variato da quello precedentemente autorizzato a flacone da 1000 ml con dosatore da 10 ml

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento farmaceutico sito in Rio Saliceto (Reggio Emilia)

Numeri di A.I.C.:

alla confezione di seguito elencata viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato

flacone da 1000 ml, numero di A.I.C. 100131010

I lotti già prodotti nella precedente officina, con la vecchia composizione, confezionamento e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta

Decreto n. 28 del 24 febbraio 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «FLUIMUCIL VET.»

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale 00691950240

Modifiche apportate

Titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C.: Acme S.r.l., con sede legale a Cavriago (Reggio Emilia), via Aspromonte, 3, codice fiscale 01305480350

Produzione e controllo: Beltapharm S.r.l., via L. Ariosto, 23, Milano nello stabilimento sito in Cusano Milanino (Milano) con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento da parte della ditta S.I.I.T. S.r.l. Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti, Trezzano sul Naviglio (Milano)

Numeri di A.I.C.:

alla confezione appresso indicata viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco segnato

10 bustine da 3 g, numero di A.I.C. 100152014

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta

Decreto n. 29 del 24 febbraio 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «COLIBAN»

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori TREI S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Modena, via P. Bembo, 12 codice fiscale 00177780350

Modifiche apportate

Produttore: la specialità medicinale per uso veterinario è ora prodotta e controllata presso l'officina della ditta Industria Italiana Integratori TREI S.p.a. sita in Rio Saliceto (Reggio Emilia).

Numero di A.I.C.:

alla confezione di seguito indicata viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato

polvere orale da 100 g, numero di A.I.C. 100149018

I lotti già prodotti dall'officina in precedenza autorizzata e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta

Decreto n. 30 del 24 febbraio 1994

Specialità medicinale per uso veterinario

«DOXIPAN» orale nella confezione 250 g, registrazione n. 25592/A,

«DOXIPAN 20» orale nella confezione 100 g, registrazione n. 25592/A1,

«DOXIPAN 20» orale nella confezione 250 g, registrazione n. 25592/A1

Modifiche apportate

Produttore: La specialità medicinale per uso veterinario è ora prodotta e controllata presso l'officina della ditta Industria Italiana Integratori TREI S.p.a. sita in Rio Saliceto (Reggio Emilia)

Numero di A.I.C.:

alle confezioni di seguito indicate viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato

«DOXIPAN» orale 250 g, numero di A.I.C. 100150010,

«DOXIPAN 20» orale 100 g, numero di A.C. 100150022;

«DOXIPAN 20» orale 250 g, numero di A.I.C. 100150034

I lotti già prodotti nell'officina in precedenza autorizzati e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta

Decreto n. 31 del 24 febbraio 1994

Prodotti medicinali per uso veterinario

«ALTOCAF» 50 ml registrazione n. 24317,

«DESAMETAN R» 50 ml, 100 ml registrazione n. 24193,

«DOXIPAN INIETTABILE» 100 ml, 250 ml registrazione n. 25592,

«IPOFAMINA» 100 ml registrazione n. 24241,

«LIQUIBIOTIC 5+5» - 25 ml, registrazione n. 24192,

«LIQUIBIOTIC 20+20» 100 ml, registrazione n. 24192,

«LIQUIBIOTIC 50+50» 250 ml, registrazione n. 24192,

«MASTICILLINA» pomata 20 sir × 5g - 20 sir × 10 g, registrazione n. 25432;

«PAN OXY 5» - 100 ml registrazione n. 26103,

«PAN OXY 10» - 100 ml, 250 ml registrazione n. 26103/1,

«PARIBIOTIC 6+8» registrazione n. 18182/C2,

«PARIBIOTIC 9+12» registrazione n. 18182/C3,

«TRIMETHOSULFA» iniettabile 100 ml, 250 ml registrazione n. 24288.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori TREI S.p.a., con sede legale in Modena, via P. Bembo, 12, codice fiscale 00177780350

Modifiche apportate

Produttore: I prodotti medicinali per uso veterinario sopraelencati sono ora prodotti presso l'Officina Farmaceutica della ditta Izo S.p.a., con sede in via Cremona, 282, Brescia

Decreto n. 32 del 24 febbraio 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «QUENTAMICIN».

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10, codice fiscale 00421210485

Modifiche apportate:

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati presso l'officina farmaceutica dott. Karl Thomae GmbH Biberach an der Riss, Germania

Numero di A.I.C.:

alla confezione di seguito indicata viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

flacone soluzione iniettabile 100 ml, numero di A.I.C. 100137013.

I lotti prodotti nell'officina precedentemente autorizzata e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 33 del 24 febbraio 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «DURAMUNE DA2LP+Pv» vaccino contro le infezioni del cane causate da virus del cimurro, adenovirus tipo 2 (epatite infettiva e laringotracheite infettiva), virus della parainfluenza, parvovirus e da leptospira spp.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Laboratories Fort Dodge, Iowa - U.S.A. rappresentato in Italia dalla società Farmaceutica Gellini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore: produzione e controlli: società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Sligo (Irlanda) con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento anche da parte della società Farmaceutici Gellini, nello stabilimento consortile di Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio contenente 1 flacone di vaccino liofilizzato da 1 dose + 1 flacone da 1 ml (1 dose) di vaccino liquido numero di A.I.C. 100115017;

scatola contenente 10 flaconi di vaccino liofilizzato da 1 dose cad. + 10 flaconi da 1 ml (1 dose) cad. di vaccino liquido numero di A.I.C. 100115029.

Composizione/dose (1 ml):

A) Vaccino liofilizzato (Duramune DA2PPv) principio attivo: sospensione di virus del cimurro del cane, vivi attenuati (titolo: non meno di $10^{3,3}$ FAID50/dose) 0,4000 ml; sospensione di virus della parainfluenza del cane, vivi attenuati (titolo: non meno di $10^{5,0}$ TCID 50/dose) 0,2410 ml; sospensione di parvovirus del cane, vivi attenuati (titolo: non meno di $10^{4,5}$ FAID50/dose) 0,1062 ml; sospensione di adenovirus tipo 2 del cane, vivi attenuati (titolo: non meno di $10^{3,4}$ TCID50/dose) 0,0018 ml;

altri componenti: stabilizzante; gentamicina (mg 50/ml); NaOH 10 N; amfotericina B (mg 5/ml) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

B) Vaccino Liquido (Duramine LCI) principi attivi: sospensione di leptospira canicola, inattivate (titolo: non meno di $3,25 \times 10^8$/dose, prima dell'inattivazione) 0,1575 ml; sospensione di Leptospira icterohaemorrhagiae, inattivate (titolo: non meno di $3,56 \times 10^8$/dose, prima dell'inattivazione) 0,1575 ml;

altri componenti: NaOh 1 n; EDTA; mertiolato 10%; acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni: profilassi del cimurro, dell'epatite infettiva causata da edenovirus tipo 1, delle infezioni respiratorie causate da adenovirus tipo 2 (laringotracheite infettiva) e da virus della parainfluenza, delle infezioni gastroenteriche causate da parvovirus e delle leptospirosi in cani sani.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

94A1640

Autorizzazione all'impiego di etichette destinate all'esportazione negli Stati Uniti dell'acqua minerale naturale «Fabia»

Con decreto ministeriale n. 2870 del 23 febbraio 1994, sono state autorizzate etichette destinate all'esportazione negli Stati Uniti dell'acqua minerale «Fabia» di San Gemini (Terni).

94A1679

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 15 febbraio 1994 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Ge.Co. - Gestioni commerciali» a responsabilità limitata, con sede in Chieti, costituita per rogito De Matteis in data 8 gennaio 1986, rep. 3254, reg. soc. 3450, tribunale di Chieti, BUSC n. 1077/216605;

società cooperativa di consumo «L'Orsa Maggiore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chieti, costituita per rogito De Matteis in data 29 maggio 1984, rep. 505, reg. soc. 2816, tribunale di Chieti, BUSC n. 998/205937;

società cooperativa di produzione e lavoro «Art-Media» a responsabilità limitata, con sede in Chieti, costituita per rogito De Cinque in data 11 giugno 1982, rep. 16609, reg. soc. 2369, tribunale di Chieti, BUSC n. 919/193126;

società cooperativa di produzione e lavoro «CCT - Cooperativa culturale teatina a responsabilità limitata», con sede in Chieti, costituita per rogito De Matteis (coadiutore del dott. De Cinque) in data 14 maggio 1983, rep. 18756, reg. soc. 2599, tribunale di Chieti, BUSC n. 970/200805;

società cooperativa mista «Il Corsaro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Paglieta (Chieti), costituita per rogito Camata in data 20 novembre 1986, rep. 3031, reg. soc. 2231, tribunale di Lanciano, BUSC n. 1219/227430;

società cooperativa mista «Micelio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gessopalena (Chieti), costituita per rogito Camata in data 24 aprile 1986, rep. 2286, reg. soc. 2111, tribunale di Lanciano, BUSC n. 1239/229566;

società cooperativa di produzione e lavoro «Musicisti Abruzzesi - Gruppo da camera improvvisazioni sonore» a responsabilità limitata, con sede in Pescara, costituita per rogito Scaccia in data 29 luglio 1982, rep. 32140, reg. soc. 5632, tribunale di Pescara, BUSC n. 976/194119;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Archipendolo» a responsabilità limitata, con sede in Pescara, costituita per rogito Di Santo in data 21 dicembre 1984, rep. 38108, reg. soc. 7299, tribunale di Pescara, BUSC n. 1112/214843;

società cooperativa di produzione e lavoro «Codiper - Cooperativa di progettazione e ricerca soc. coop. a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 10 luglio 1984, rep. 36219, reg. soc. 6741, tribunale di Pescara, BUSC n. 1041/206007;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoro e Sviluppo soc. coop. a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 5 dicembre 1986, rep. 55435, reg. soc. 8922, tribunale di Pescara, BUSC n. 1235/227358;

società cooperativa mista «Presenza Alternativa» a responsabilità limitata, con sede in Pescara, costituita per rogito Ricciotti in data 17 luglio 1981, rep. 93191, reg. soc. 5095, tribunale di Pescara, BUSC n. 951/187021;

società cooperativa di produzione e lavoro «Giuseppe Garibaldi» a responsabilità limitata, con sede in Pescara, costituita per rogito Gioffrè in data 13 giugno 1988, rep. 28837, reg. soc. 10274, tribunale di Pescara, BUSC n. 1296/235246;

società cooperativa mista «La Fonte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bussi sul Tirino (Pescara), costituita per rogito Gioffrè in data 12 dicembre 1984, rep. 13997, reg. soc. 7222, tribunale di Pescara, BUSC n. 1064/208885;

società cooperativa di produzione e lavoro «Villa Delfico - S.r.l.», con sede in Montesilvano (Pescara), costituita per rogito Gioffrè in data 18 settembre 1978, rep. 3019, reg. soc. 3659, tribunale di Pescara, BUSC n. 853/167135;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa S. Liberatore a r.l.», con sede in Serramonacesca (Pescara), costituita per rogito D'Ambrosio in data 28 aprile 1971, rep. 65527, reg. soc. 1894, tribunale di Pescara, BUSC n. 549/122919;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Futura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Golia in data 28 marzo 1984, rep. 3475, reg. soc. 1157, tribunale di Sulmona, BUSC n. 1469/203962;

società cooperativa di produzione e lavoro «Agricomm - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Broccoli in data 29 gennaio 1985, rep. 1645, reg. soc. 2232, tribunale di Avezzano, BUSC n. 1605/210059;

società cooperativa mista «Abruzzo carni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pescina (L'Aquila), costituita per rogito Prandi in data 16 novembre 1988, rep. 10656, reg. soc. 3162, tribunale di Avezzano, BUSC n. 1920/238167;

società cooperativa di produzione e lavoro «F.A.L.G.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pizzoli (L'Aquila), costituita per rogito Battaglia in data 3 febbraio 1989, rep. 56476, reg. soc. 3388, tribunale di L'Aquila, BUSC n. 1927/239255;

società cooperativa di produzione e lavoro «Liri 89 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Civitella Roveto (L'Aquila), costituita per rogito Millozza in data 21 febbraio 1989, rep. 488, reg. soc. 3215, tribunale di Avezzano, BUSC n. 1934/240119;

società cooperativa mista «Interverа» a responsabilità limitata, con sede in Tempera di Paganica dell'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 28 aprile 1982, rep. 1477666, reg. soc. 1935, tribunale di L'Aquila, BUSC n. 1379/191266;

società cooperativa di produzione e lavoro «Radio L.A.G.O. - Società cooperativa a responsabilità limitata» (già «Radio Valle Mura - Società cooperativa a responsabilità limitata»), con sede in Lecce dei Marsi (L'Aquila), costituita per rogito Rumor in data 8 febbraio 1979, rep. 9579, reg. soc. 1422, tribunale di Avezzano, BUSC n. 1157/165349;

società cooperativa di produzione e lavoro «Wallaby italiana - Spedizioni traslochi manutenzioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mangiapane in data 23 dicembre 1980, rep. 497, reg. soc. 572/81, tribunale di Roma, BUSC n. 26200/180963;

società cooperativa di produzione e lavoro «Teatrodanza contemporanea di Roma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Collosi in data 26 gennaio 1973, rep. 72482, reg. soc. 800/73, tribunale di Roma, BUSC n. 21393/123515;

società cooperativa di produzione e lavoro «Testa di ferro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito D'Agostino in data 10 marzo 1981, rep. 7104, reg. soc. 2231/81, tribunale di Roma, BUSC n. 26325/182277;

società cooperativa di produzione e lavoro «Rolling studio a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mazza in data 3 dicembre 1980, rep. 10051, reg. soc. 1428/81, tribunale di Roma, BUSC n. 26260/181777;

società cooperativa mista «Cotelib - Comunità tempo libero - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Monaco in data 21 luglio 1976, rep. 4233, reg. soc. 3427/76, tribunale di Roma, BUSC n. 23365/147399;

società cooperativa di produzione e lavoro «G.N.T. - Gruppo nuovo teatro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gatto in data 6 giugno 1983, rep. 1897, reg. soc. 4267/83, tribunale di Roma, BUSC n. 27842/199196;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa operai edili (C.O.E.) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pennacchio in data 4 gennaio 1994, rep. 7651, reg. soc. 947/84, tribunale di Roma, BUSC n. 28104/202742;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa teatrale e musicale La Mela Stregata a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Podagrosi in data 10 febbraio 1984, rep. 3345, reg. soc. 2154/84 tribunale di Roma, BUSC n. 28223/204027;

società cooperativa mista «Elettronica 89 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vicini in data 9 maggio 1989, rep. 97528, reg. soc. 6951/89, tribunale di Roma, BUSC n. 31390;

società cooperativa mista «OMA - Operatori media associati - Società cooperativa a responsabilità limitata» (già «Edizioni giornalisti e scrittori (Giesse) - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Cregis - Cooperativa redattori giornalisti scrittori - Società cooperativa a responsabilità limitata»), con sede in Roma, costituita per rogito Cabrini in data 16 luglio 1982, rep. 17927, reg. soc. 5614/84, tribunale di Roma (già reg. soc. 11755, tribunale di Reggio Emilia), BUSC n. 28360/193776;

società cooperativa di produzione e lavoro «La primavera doganale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Novello Domenicantonio in data 28 marzo 1960, rep. 16349, reg. soc. 722/60, tribunale di Roma, BUSC n. 9682/67348;

società cooperativa di pesca «Asso - Società cooperativa tra pescatori di acque interne a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cardelli in data 26 novembre 1976, rep. 12604, reg. soc. 1333/87, tribunale di Roma, BUSC n. 29830/225624;

società cooperativa di produzione e lavoro «Quilan cinematografica - Soc. coop. a r.l.» con sede in Roma, costituita per rogito Bolognesi in data 9 febbraio 1981, rep. 1, reg. soc. 2185/81, tribunale di Roma, BUSC n. 26310/182262;

società cooperativa mista «Cooperativa alimentare popolare San Giuseppe - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Giustozzi in data 14 gennaio 1982, rep. 205328, reg. soc. 852/82, tribunale di Roma, BUSC n. 26958/188852;

società cooperativa mista «Cons. U.C.I. - Consorzio produzione acquisti e vendite collettivi delle cooperative aderenti alla U.C.I. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Russo in data 4 giugno 1982, rep. 22752, reg. soc. 4798/82, tribunale di Roma, BUSC n. 27266/192857;

società cooperativa di produzione e lavoro «Solidarietà 87 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Perrotta in data 8 gennaio 1987, rep. 28396, reg. soc. 2838/87, tribunale di Roma, BUSC n. 29856;

società cooperativa di produzione e lavoro «Meridiana secolo XXI - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito De Franchis in data 15 marzo 1985, rep. 12253, reg. soc. 4944/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28865;

società cooperativa di produzione e lavoro «Insieme per costruire» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mario Enzo Romano in data 17 febbraio 1986, rep. 11709, reg. soc. 4426/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29401;

società cooperativa di produzione e lavoro «Diamante - Trasporti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vicini in data 30 giugno 1988, rep. 64461, reg. soc. 8738/88, tribunale di Roma, BUSC n. 30750;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Fenice - Cooperativa di lavoro socio-sanitario a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Perrotta in data 24 gennaio 1984, rep. 16756, reg. soc. 1916/84, tribunale di Roma, BUSC n. 28154/203194;

società cooperativa mista «P.G.S. Ponte Galeria Service - Società cooperativa di servizi a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fabro in data 13 giugno 1988, rep. 37593, reg. soc. 7610/88, tribunale di Roma, BUSC n. 30689/244692;

società cooperativa di produzione e lavoro «I.P.A.R. - Istituto prevenzione assistenza riabilitazione», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 15 settembre 1986, rep. 156902, reg. soc. 3142, tribunale di Benevento, BUSC n. 1110/222925;

società cooperativa mista «C.T.S. - Cooperativa tabaccai sanniti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 31 gennaio 1975, rep. 80384, reg. soc. 1090, tribunale di Benevento, BUSC n. 614/138037;

società cooperativa mista «Cooperativa artigiana di garanzia di credito Confart-Fidi a r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Dell'Aquila in data 28 novembre 1987, rep. 68588/5402, reg. soc. 3620, tribunale di Benevento, BUSC n. 1167/231397;

società cooperativa di produzione e lavoro «Italsud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campoli M.T. (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 30 aprile 1986, rep. 159164, reg. soc. 2981, tribunale di Benevento, BUSC n. 1072/219516;

società cooperativa di produzione e lavoro «Famiglia Cristiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casalduni (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 19 aprile 1986, rep. 158838, reg. soc. 2982, tribunale di Benevento, BUSC n. 1079/220298;

società cooperativa di produzione e lavoro «Fraxi service - Soc coop a r l», con sede in Frasso Telesino (Benevento), costituita per rogito Sanguolo in data 12 aprile 1990, rep. 12706, reg soc 4511, tribunale di Benevento, BUSC n 1294/246590,

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa lavoratori del Sannio - Soc coop a r l.», con sede in Pesco Sannita (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 17 luglio 1985, rep. 146211/21755, reg soc 2680, tribunale di Benevento, BUSC n 1028/213332,

società cooperativa di produzione e lavoro «Telesia service - Soc coop. a r l.», con sede in Telese (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 21 settembre 1990, rep. 204752/34755, reg soc. 4687, tribunale di Benevento, BUSC n 1323/249328,

società cooperativa di produzione e lavoro «Logos - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 3 luglio 1979, rep. 613, reg. soc. 69/79, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n 990/169057,

società cooperativa di produzione e lavoro «G.AMM A - Gestione amministrazioni aziendali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 24 luglio 1985, rep 13176, reg. soc 276/85, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n 1413/218248;

società cooperativa mista «TE MA. - Territorial Management - Società cooperativa a r.l », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 14 aprile 1987, rep. 8804, reg soc 156/87, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n. 1585/227788,

società cooperativa mista «Geocalabra Engineering - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 29 ottobre 1986, rep. 4819, reg soc 1/87, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n. 1550/223954;

società cooperativa di produzione e lavoro «Teodora II - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Consolato Romano Sergi in data 8 gennaio 1983, rep. 3385, reg. soc 20/83, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n. 1223/195913;

società cooperativa di produzione e lavoro «CE.D.I.A. - Centro distribuzione ingrosso abbigliamento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Carillo in data 28 giugno 1988, rep. 10141, reg. soc. 217/89, tribunale di Reggio Calabria, BUSC n. 1728/243912;

società cooperativa di produzione e lavoro «UNEA - Soc coop a r.l.», con sede in Caulonia (Reggio Calabria), costituita per rogito Santacroce in data 26 febbraio 1987, rep 1622, reg. soc. 1843, tribunale di Locri, BUSC n. 1572/226622;

società cooperativa di produzione e lavoro «Kepayos - Società cooperativa a r.l.», con sede in Seminara (Reggio Calabria), costituita per rogito Calogero in data 1° ottobre 1986, rep. 3822, reg soc. 1709, tribunale di Palmi, BUSC n 1532/222494

94A1641

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa agricola «Agrozootecnica», in Bologna, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1994 ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa agricola «Agrozootecnica», con sede in via della Barca, 15, Bologna, costituita il 5 luglio 1984 per rogito notaio dottor Bonoli Paolo, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Biancani Vittorio, piazza Aldrovandi, 5 - 41125 Bologna.

94A1678

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dalle aste relative all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 gennaio 1994, del 14 febbraio 1994 e del 28 febbraio 1994.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 gennaio 1994 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 14 gennaio 1994, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 15 aprile 1994 è di L 98,11, quello dei buoni a centoottantadue giorni con scadenza il 15 luglio 1994 è di L. 96,00 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 gennaio 1995 è di L 91,95, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 4 febbraio 1994 relativi alla emissione dei B.O T fissata per il 14 febbraio 1994, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 16 maggio 1994 è di L. 98,13, quello dei buoni a centoottantatre giorni con scadenza il 16 agosto 1994 è di L. 95,92 e quello dei buoni a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 febbraio 1995 è di L. 92,05, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 17 febbraio 1994 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 28 febbraio 1994, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 31 maggio 1994 è di L. 97,94, quello dei buoni a centoottantaquattro giorni con scadenza il 31 agosto 1994 è di L. 95,86 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 28 febbraio 1995 è di L 91,90, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti

94A1722-94A1723

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Cassa rurale ed artigiana di Modugno, società cooperativa a responsabilità limitata, in Modugno.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 19 febbraio 1994, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Cassa rurale ed artigiana di Modugno (Bari), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Modugno, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

94A1680

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e liquidazione coatta amministrativa della Cassa rurale ed artigiana di Castelcovati, società cooperativa a responsabilità limitata, in Castelcovati.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 23 febbraio 1994, ha disposto la revoca dell'autorizzazione dell'attività bancaria alla Cassa rurale ed artigiana di Castelcovati (Brescia), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelcovati, già in amministrazione straordinaria e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n 385.

94A1681

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

Vacanza di due posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, sono vacanti due posti di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n P01 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1685

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali

applicazioni operative dell'algebra e della teoria dei grafi
economia politica (corso elementare)
geometria analitica

Facoltà di sociologia

lingua inglese,
teoria e tecniche della comunicazione pubblica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1684

POLITECNICO DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 si comunica che presso questo Politecnico sono vacanti nove posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di ingegneria

analisi funzionale,
componenti e circuiti ottici,
conversione statica dell'energia elettrica
disegno di impianti e di sistemi industriali
dispositivi elettronici,
meccanica applicata alle macchine,
meccanica dei materiali,
principi di ingegneria chimica ambientale,
topografia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1686

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 7 febbraio 1994 concernente: «Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vignola». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1994)

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, alla pag. 24, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 11, dove è scritto: «(Ultimo comma) Svolge le funzioni di presidente del *consiglio* il sindaco ...», si legga: «(Ultimo comma) Svolge le funzioni di presidente del *collegio* il sindaco ...».

94A1688

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
	- annuale	L.	357.000
	- semestrale	L.	195.500
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
	- annuale	L.	65.500
	- semestrale	L.	46.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
	- annuale	L.	200.000
	- semestrale	L.	109.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
	- annuale	L.	65.000
	- semestrale	L.	45.500
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
	- annuale	L.	199.500
	- semestrale	L.	108.500
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
	- annuale	L.	687.000
	- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300